

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT

RASSEGNA STAMPA NAZIONALE del 01/03/2011

Questa rassegna stampa è realizzata in collaborazione con



la rassegna stampa è curata da

CERVELLI IN AZIONE

Cervelli in azione srl via degli Agresti 2, 40123 Bologna
T +39 051 8490100 F +39 051 8490103
PI 02848751208 REA BO 472090

Prevenire
Proteggere
Gestire

protec



Tecnologie e Servizi per la Protezione Civile e Ambientale

2011

30 giugno - 2 luglio 2011

Orario: 9.00 - 18.00

Torino, Lingotto Fiere

in contemporanea



UCOM

Urgent & Critical Communication Technology

con il patrocinio di



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



*Consiglio Nazionale degli Assistenti
Pianificatori, Pianeggisti e Conservatori*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*



ENEA



150

con il supporto di



www.protec-italia.it



Made by
GL events Italia S.p.A.
Lingotto Fiere - Via Nizza, 294
10126 Torino - Italia

Segreteria Organizzativa: **Delphi International S.r.l.**
Via Zucchini 79 - 44122 Ferrara - Italia - Tel.: +39 0532 1863 413
Fax: +39 0532 773 422 - commerciale@protec-italia.it



Sommario Rassegna Stampa dal 28-02-2011 al 01-03-2011

Adnkronos: <i>Chiuso per incendi il Cie di Gradisca, solo una stanza agibile</i>	1
Adnkronos: <i>Immigrati, Maroni: "Emergenza umanitaria senza precedenti con 100mila in fuga"</i>	2
Adnkronos: <i>Yara, in corso l'autopsia a Milano "Uccisa subito dopo la scomparsa"</i>	3
Adnkronos: <i>Maltempo: Protezione civile, domani forti piogge su centro-sud</i>	4
Adnkronos: <i>Terremoto: Schifani inaugura a L'Aquila asilo ricostruito da Senato</i>	5
AgParl: <i>VENEZIA: PROTEZIONE CIVILE, CORSO SPECIALISTICO DELLA PROVINCIA PER CAPO</i>	6
AltaLex: <i>IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE</i>	7
AltaLex: <i>Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche</i>	40
America Oggi: <i>Yara. Ricerche "troppo marginali"</i>	44
Asca: <i>YARA: ROMANO LA RUSSA, NESSUNO METTA IN DUBBIO IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE</i>	46
Asca: <i>MALTEMPO: PRECIPITAZIONI INTENSE AL CENTRO-SUD. IN ARRIVO VENTI FORTI</i>	47
Asca: <i>TERREMOTO/L'AQUILA, CHIODI, SCUOLE PIU' SICURE E SERENITA' ALUNNI</i>	48
Asca: <i>TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE CHIEDE A REGIONE CONTAINER PER ANZIANI</i>	49
Asca: <i>TERREMOTO/L'AQUILA: SCHIFANI A BARETE PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA</i>	50
Asca: <i>LIBIA: PROVINCIA BOLZANO, DISPONIBILI AD OSPITARE PROFUGHI</i>	51
Asca: <i>METEO: PIOGGIA SU TUTTA ITALIA FINO A GIOVEDI', TEMPERATURE IN AUMENTO</i>	52
Asca: <i>NAPOLI/RIFIUTI: CESARO SMENTISCE RICHIESTA POTERI SPECIALI SU DISCARICHE</i>	53
Asca: <i>MALTEMPO: VIABILITA' ITALIA, NEVE SU A15, A6 E A32 MA NO CRITICITA'</i>	54
Asca: <i>TERREMOTO/L'AQUILA: PISANU, EVITARE INGRESSO MAFIE IN RICOSTRUZIONE</i>	55
Asca: <i>TERREMOTO/L'AQUILA: PRIME ISPEZIONI CANTIERI PRIVATI CONTRO MAFIE</i>	56
Asca: <i>TERREMOTO/L'AQUILA: SCHIFANI, TEMPI TECNICI MA CITTA' SARA' RICOSTRUITA</i>	57
Città Oggi Web: <i>Yara Gambirasio, nel campo ricerche marginali</i>	58
Città Oggi Web: <i>Daniel Buseti, appello di Formigoni: "Ti aspetto"</i>	59
Corriere della Sera: <i>Perché i cani non hanno fiutato il corpo?</i>	60
Corriere della Sera: <i>L'alpino ucciso in Afghanistan era in missione di soccorso</i>	61
Corriere della Sera: <i>Prelievo del Dna a dieci persone per trovare chi ha ucciso Yara</i>	62
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Yara, le ricerche e i volontari: "L'impegno non va denigrato"</i>	63
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Fiamme a Maratea L'intervento dei volontari</i>	64
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Siena: "Terremoti e post terremoti d'Italia"</i>	65
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Maltempo da nord a sud Nevica sull'Appennino</i>	66
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Lo Stress del Soccorritore</i>	67
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Le ricerche di Yara e il giallo del ritrovamento</i>	69
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Weekend impegnativo per il Cnsas siciliano</i>	70
Il Giornale della Protezione Civile: <i>Volontariato in Italia: il primato al Friuli</i>	71
Il Giornale.it: <i>I volontari ce l'hanno messa tutta Troppo facile criticarli in poltrona</i>	72
Il Giornale.it: <i>Yara, autopsia in corso: farà luce sull'omicidio "Le ricerche in quel campo? Mai approfondite"</i>	74
Il Giornale dell'arte.com: <i>L'Aquila, per una cultura della ricostruzione</i>	76
Julie news: <i>Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PSAI</i>	78
Julie news: <i>Rischio vulcanico nei Campi Flegrei: al via il dibattito</i>	79
Il Manifesto: <i>I costi dell'effetto Tripoli: 1200 euro in più a famiglia all'anno</i>	80
Il Messaggero: <i>Chi ha ucciso Yara - e sembra purtroppo una certezza che l'assassino sia tra lo</i>	81
Il Messaggero: <i>Il volontariato di Protezione civile, divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha as...</i>	83
Il Nuovo.it: <i>Allerta meteo, piogge al centrosud</i>	84
La Repubblica: <i>"insisto: qualcuno ha visto e non parla"</i>	85
La Repubblica: <i>case agli sfollati libici, il prefetto chiama i sindaci - giuseppe filetto</i>	86
La Repubblica: <i>yara, quel campo setacciato solo in parte bufera sulla macchina delle ricerche - massimo pisa</i>	87

La Repubblica: <i>tritratore ko, disagi per i rifiuti in mezza città</i>	88
Repubblica.it: <i>Yara, quanti errori in quel campo furono fatte ricerche marginali</i>	89
Il Sole 24 Ore Online: <i>Più «ricco» il fotovoltaico che sostituisce l'amianto</i>	90
Il Sole 24 Ore Online: <i>Il criminologo: Yara uccisa a mezz'ora dal rapimento. Investigatori sul campo delle</i>	94
La Stampaweb: <i>Oggi l'autopsia sul corpo di Yara "In quel campo ricerche marginali"</i>	96
TGCom: <i>IN FUGA</i>	98

Chiuso per incendi il Cie di Gradisca, solo una stanza agibile

ultimo aggiornamento: 28 febbraio, ore 10:32

Gorizia - (Adnkronos) - Ieri il quinto incendio nell'arco di una trentina di giorni. Gli extracomunitari, tutti nordafricani, hanno passato la notte alla meno peggio sistemati nelle zone comuni

commenta 0 vota 0 invia stampa

Gorizia, 28 feb. - (Adnkronos) - Il Cie (Centro di identificazione ed espulsione) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e' chiuso, non puo' ricevere altri ospiti e deve sistemare il centinaio di immigrati che vi sono alloggiati altrove. Ieri l'ennesimo incendio appiccato da nordafricani ha danneggiato le ultime stanze rimaste agibili. Di agibile ne e' rimasta solo una e gli extracomunitari, tutti nordafricani, hanno passato la notte alla meno peggio sistemati nelle zone comuni. Lo conferma la Prefettura di Gorizia, che attende disposizioni ministeriali dopo aver gia' segnalato nei giorni scorsi la grave situazione che si e' creata a Gradisca.

Quello di ieri e' infatti il quinto incendio nell'arco di una trentina di giorni: il primo risale al 28 gennaio, il secondo a meta' febbraio, a seguire quelli di giovedi' e venerdi' scorso e infine le fiamme di ieri. I nordafricani hanno incendiato i materassi, poiche' nelle camerate non vi sono praticamente altre suppellettili e ora non si sa nemmeno come farli dormire. La Prefettura di Gorizia aveva gia' chiesto al Ministero una riduzione della capienza del Cie, sia per gli incendi sia per la ristrutturazione dei locali in corso, ma ora la situazione e' divenuta esplosiva. Il problema e' che anche gli altri Cie del Paese sono tutti pieni e non si sa dove sistemare gli extracomunitari di Gradisca.

Immigrati, Maroni: "Emergenza umanitaria senza precedenti con 100mila in fuga"

Roberto Maroni (Adnkronos)

ultimo aggiornamento: 28 febbraio, ore 16:08

Catania - (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno dopo il vertice sul Villaggio della solidarietà per i richiedenti asilo: "Ho voluto il confronto perché voglio che sia una scelta condivisa nell'interesse nostro, delle comunità locali e soprattutto nell'interesse dei richiedenti asilo politico". Procura di Agrigento: "Stiamo valutando la posizione del sindaco di Lampedusa per il reato di istigazione all'odio razziale"

commenta 0 vota 0 invia stampa

Catania, 28 feb. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un'emergenza umanitaria senza precedenti. Ci sono 100mila persone in fuga e bisogna capire le dimensioni di questo fenomeno per affrontare l'emergenza in modo adeguato". Lo ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ha incontrato i giornalisti al termine di un vertice svoltosi in Prefettura a Catania, durato circa tre ore, per discutere della riconversione del residence degli Aranci di Mineo in Villaggio della solidarietà per i richiedenti asilo.

"Abbiamo avuto un lungo interessante confronto sul progetto del Villaggio della Solidarietà di Mineo con i sindaci, il presidente della Provincia e il presidente della Regione. Ho presentato il progetto con i contenuti e sono state evidenziate due questioni. Una in particolare quella della sicurezza e poi quello di investire sul villaggio stesso creando un modello di eccellenza in Europa per i richiedendo asilo politico", ha detto il titolare del Viminale.

"Ho chiesto ai sindaci - ha aggiunto Maroni - di farmi sapere entro 24 ore se c'è la disponibilità a realizzare il Villaggio della Solidarietà oppure no. Perché io devo prendere una decisione, pur potendola comunque prendere essendo un'ordinanza di protezione civile a prescindere, ho voluto il confronto perché voglio che sia una scelta condivisa nell'interesse nostro, delle comunità locali e soprattutto nell'interesse dei richiedenti asilo politico". "Ad accompagnare questa iniziativa - ha concluso il ministro - ci sarà un patto per la sicurezza sottoscritto dalla Provincia di Catania per i sindaci e dal ministero dell'Interno per definire quali misure attuare nell'area: dal potenziamento delle strutture e dei presidi che ci sono, fino alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza per garantire il massimo della sicurezza".

Alcune perplessità sono state espresse dai sindaci dell'area. "Riteniamo che il nostro territorio non possa dare i riscontri che questo progetto richiede. Sebbene si tratta di persone richiedenti asilo, non possono essere obbligati a rimanere. Hanno bisogno di una integrazione socio-economica che noi non possiamo dare", ha detto il sindaco di Mineo, Giuseppe Castania. "Le perplessità sul Villaggio della solidarietà - ha aggiunto Castania - sono espresse dai sindaci dei comuni a ridosso della zona, mentre i sindaci dei comuni più distanti sono più possibilisti ma vorrebbero essere anch'essi rassicurati su sicurezza e lavoro". "Nelle prossime ore - ha concluso il sindaco - ci incontreremo con i colleghi sindaci e cercheremo di dare una risposta che sia quanto più condivisa ed unitaria possibile".

Prosegue, intanto, la tregua degli sbarchi di immigrati nordafricani sull'isola di Lampedusa. La notte scorsa, forse anche a causa del maltempo, non ci sono stati avvistamenti di imbarcazioni pronte a raggiungere le coste siciliane.

Yara, in corso l'autopsia a Milano "Uccisa subito dopo la scomparsa"

L'area dove è stato trovato il corpo di Yara (fonte www.ecodibergamo.it)

ultimo aggiornamento: 28 febbraio, ore 19:51

Milano - (Adnkronos/Ign) - Medici legali e investigatori sembrano convergere sul fatto che sia stata assassinata subito dopo la sua sparizione. A lavoro, nell'istituto di Medicina legale, un'equipe di medici guidata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, esperta che in passato si è occupata delle vittime delle Bestie di Satana e del caso di Elisa Claps. Romano La Russa: "Il lavoro della Protezione civile non può essere sottovalutato o peggio denigrato". Yara uccisa a coltellate. Choc a Brembate. Il luogo del ritrovamento (VIDEO), (MAPPA). Il cadavere della 13enne scomparsa il 26 novembre scorso è stato rinvenuto a pochi chilometri dal paese in cui viveva, nella zona industriale di Chignolo di Isola (VIDEO). L'accusa del prete: un orco tra noi (VIDEO)

commenta 0 vota 0 invia stampa

Milano, 28 feb. (Adnkronos/Ign) - E' appena iniziata, nell'istituto di Medicina legale di Milano, l'autopsia sul corpo di Yara Gambirasio, la 13enne bergamasca trovata a tre mesi dalla scomparsa. A lavoro un'equipe di medici guidata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, esperta che in passato si è occupata delle vittime delle Bestie di Satana e del caso di Elisa Claps.

Dall'esame medico-legale si attende la conferma sulle modalità dell'omicidio della giovane promessa della ginnastica ritmica il cui corpo, trovato in una zona isolata a Chignolo d'Isola, è in avanzato stato di decomposizione.

Dai primi accertamenti, Yara è stata uccisa a coltellate, impossibile dire al momento quanti fendenti sono stati inferti contro il suo piccolo corpo. Così come, al momento, non è possibile dire se la 13enne sia stata violentata dal suo assassino. Quello su cui pare convergano medici legali e investigatori è che Yara sia stata uccisa subito dopo la sua scomparsa da Brembate di Sopra, la sera del 26 novembre scorso.

Cordoglio alla famiglia Gambirasio ha espresso Romano La Russa, assessore regionale lombardo alla Protezione Civile. "Il dolore e lo sgomento dei famigliari, per il ritrovamento del corpo senza vita della piccola Yara, è il dolore delle centinaia di volontari della Protezione Civile che quotidianamente, per tre mesi, hanno setacciato strade, campi, sterrati, boschi e fiumi alla ricerca di un seppur minimo indizio che potesse ridarci la speranza di ritrovare Yara in vita" afferma La Russa.

"In questi mesi - spiega - notte e giorno, 24 ore su 24, volontari e tecnici non si sono risparmiati e hanno fatto tutto ciò che era umanamente possibile per accendere una fiammella di speranza nei cuori dei genitori e di tutti gli italiani. Che nessuno osi mettere in dubbio il lavoro svolto, volontariamente, da centinaia di uomini che con grande spirito di sacrificio, con abnegazione, mettendo spesso da parte gli affetti famigliari, si sono prodigati fino all'inverosimile. L'instancabile impegno sotto la pioggia, la neve, con temperature sotto lo zero e in zone spesso impervie non può essere sottovalutato da alcuno o peggio denigrato, pur ricordando che l'uomo e le sue azioni sono sempre perfetibili".

Maltempo: Protezione civile, domani forti piogge su centro-sud

ultimo aggiornamento: 28 febbraio, ore 18:02

commenta 0 vota 0 invia stampa

Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di forte rovescio, sulle regioni meridionali e adriatiche centrali.

Terremoto: Schifani inaugura a L'Aquila asilo ricostruito da Senato

Scarica Flash Player per guardare il filmato.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio, ore 18:12

L'Aquila, 28 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha inaugurato oggi a Barete, piccolo Comune dell'aquilano, una scuola d'infanzia ricostruita grazie alla raccolta fondi fra i senatori e i dipendenti di Palazzo Madama, avviata subito dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

commenta 0 vota 1 invia stampa

VENEZIA: PROTEZIONE CIVILE, CORSO SPECIALISTICO DELLA PROVINCIA PER CAPO SQUADRA

Lunedì 28 Febbraio 2011 10:34

Scritto da COM/Ssa

Grandezza carattere Riduci grandezza carattere incrementa grandezza carattere Stampa E-mail

Valuta questo articolo

1 2 3 4 5

(AGENPARL) - Venezia, 28 feb - Iniziato a Mestre, nell'auditorium della caserma dei Vigili del Fuoco, un corso specialistico per capo squadra per 30 volontari appartenenti alla Protezione Civile della Provincia di Venezia. Il corso, che prevede rilascio di specifico attestato, si svolge in tre fine settimana per un totale di 60 ore di lezioni teoriche e pratiche, sviluppate su tre moduli didattici: informazioni generali, leadership e lavoro di gruppo, capo di campo base. «Si tratta di un corso realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto e il Centro Protezione Civile di Longarone, molto atteso e richiesto dai volontari - spiega l'assessore Giuseppe Canali - specie dalla conclusione dell'emergenza in Abruzzo, dove molti volontari si sono trovati a dover gestire campi con la presenza di centinaia di sfollati».

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

Decreto Legge , testo coordinato 29.12.2010 n° 225 , G.U. 26.02.2011

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi | [milleproroghe](#) | [mediazione civile](#) | [condominio](#) | [studi di settore](#) | [terremoto](#) | [Abruzzo](#) | [case](#) |

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in questa stesso Supplemento ordinario alla), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.» (11A02788)

(GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n. 53)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».

2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « il cui mandato e' scaduto 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010 »; b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 »; c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2011 »; d) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla « FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 », di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni. 2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statuari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato.

Art. 2

Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziare per le stesse finalita'. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorita' competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validita' di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i «requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica», sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalita' per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni; c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanita' assicura il relativo controllo di stato.

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, e' differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti puo' essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalita': a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto; b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale; c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso».

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»; b) all'articolo 5, comma 5-bis: 1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali».

2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci».

2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalita': a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali che hanno attivato investimenti con contratti gia' sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i cui porti sono interessati da prevalente attivita' di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; c) per le disponibilita' residuali alle Autorita' portuali che presentano progetti cantierabili.

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita' portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad altri interventi con le medesime modalita' dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies e' disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.

426.

2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-terdecies. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalita' attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilita' dello Stato e' limitata all'attivo in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilita' di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessita' di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini stabiliti»;

b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini stabiliti».

3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, e' inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle operazioni

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilita' interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilita' interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita' nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila, e' differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operativita' dei rispettivi organi.

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonche' degli altri eventi sismici e delle calamita' naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festivitа' ai fini lavorativi.

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

4. Adecorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e' istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunita' ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013: a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalita' e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3; b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter.

L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalita' di cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non puo' quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia gia' prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilita' estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori. Sono comunque garantite le procedure di mobilita' del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, e' concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 14 la parola: « 6, » e' soppressa; b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita' competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicato che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.

225».

4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalita' e protocolli standard

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola: a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi»;

b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».

5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce è inserita la seguente: «Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia».

5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la

***IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E***

Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo».

5-septies. Le società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-novies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85.

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.

6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

***IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E***

6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: « si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 ».

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel « Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura », costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di servizio nella qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno due anni di servizio nella qualifica »; b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della predetta anzianita' di servizio nella qualifica rivestita » sono sostituite dalle seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita ».

6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita' delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti e' differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, e' ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed e' incrementata di tre unita' la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

presente comma.

6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.

6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.

6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « al Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « alla Direzione centrale per i servizi antidroga » e dopo le parole: « in qualità di esperti » sono inserite le seguenti: « per la sicurezza »; b) al comma 2, le parole: « riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga »; c) al comma 3, le parole: « il Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione centrale per i servizi antidroga »; d) al comma 4, le parole: « del Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione centrale per i servizi antidroga ».

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti: « 196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196. ».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sostituito dal seguente: « L'anticipazione e' accreditata sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. ».

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: « 13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo e' altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia' effettuati. »; b) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: « 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attivita' di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. »; c) al comma 14-quater, il quarto periodo e' sostituito

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

dai seguenti: « Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »; d) al comma 15, il primo periodo e' soppresso; e) al comma 17, le parole « L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »; l'ultimo periodo, in fine, e' soppresso.

9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza ».

9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le citta' metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente ». Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e' abrogato.

10. All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: « d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita: fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione delle quote riassegnate dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze; in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato; in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessita' ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti; ».

11. All'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa' di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. »; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita' previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa. ».

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

12-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonche' per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: « Il Servizio sanitario nazionale » sono premesse le seguenti: « A decorrere dal 31 maggio 2010 ». Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l'importo e' versato all'entrata del bilancio

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

dello Stato secondo le modalita' stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi gia' realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'.

12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attivita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: « sono collocati fuori ruolo » sono inserite le seguenti: « , se ne fanno richiesta, ». La facolta' di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2004-2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2004-2011 » e le parole: « 2.000 unita' » sono sostituite dalle seguenti: « 1.800 unita' ». E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente: a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro; c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP); d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

16-quinq. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operativita' della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011.

17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volonta' del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.

17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « mese di aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

17-septies. La prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere fino a un milione di euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a un milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile.

17-decies. È deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.

17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai principi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.

17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: « può essere estesa all'esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « può essere reiterata » e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: « 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta. 15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta ».

17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere incrementata.

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e' differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita' principale, »; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione.

21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei livelli di servizio».

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67 del 1° settembre 2009, nonche' del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilita' di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

scadenza del predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.

26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter. 7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. 7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE».

27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti:

«anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,».

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 a 32, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»; b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: «130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma»; c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono inserite le seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,»; d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente: «138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»; e) il comma 140 e' sostituito dal seguente: «140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»; f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» e' sostituita dalla seguente: «triplo»; g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente: «148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni: a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio; b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione ».

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n.

323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».

36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente normativa».

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.

39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"».

40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2012».

42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 e' sostituito dal seguente: «117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"».

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti», di

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite: a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalita' statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e' prestato; b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di poverta', emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno; d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune e' titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta'.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita, indennita' di anzianita', indennita' premio di servizio) non possono essere ceduti».

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa gia' disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».

52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, e' autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unita'.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «, 2012, 2013 e 2014»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

«1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali puo' essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1».

54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una perdita d'esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non e' rimborsabile ne' produttivo di interessi. Esso puo' essere ceduto ovvero puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalita' di attuazione del presente articolo.

59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: «non superiore ad un nono» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un decimo». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta.

60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente: «5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: « ART. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento.

Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici. 4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista».

64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «nonche' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio»;

b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito» sono inserite le seguenti: «o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.».

65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26» sono inserite le seguenti: «e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies».

66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «nonche' la ritenuta prevista,

**IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E**

nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti:

«le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973».

67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,» sono inserite le seguenti: «e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies».

68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:

«a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile».

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.

70. Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale e' imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti e' riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche' per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo e' applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011: a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonche' il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84; b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505; d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche'» del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

80. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: «ART. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE ***E***

ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime. 2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione. 6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani».

81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

(continuazione)

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E

(continuazione)

(continuazione)

(continuazione)

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente: a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio »; b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514; d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011; f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilita' di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti; b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalita' al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
E

bilancio.

Art. 4**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

[Commenta](#) | [Stampa](#) | [Segnala](#) | [Condividi](#) |

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza 07.02.2011 n° 113 (Cesira Cruciani)

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi

L'appello al Consiglio della Giustizia Amministrativa viene proposto in riforma della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, n. 1568 del 5 febbraio 2010, per l'omessa valutazione del rischio geologico nell'ambito di una procedura destinata alla demolizione degli edifici esistenti e nella costruzione di nuovi in relazione al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, nonché la nullità dell'atto per omessa acquisizione di un parere obbligatorio e la violazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*".

L'area interessata dalle demolizioni e dalle nuove costruzioni, è gravata dalla presenza di caverne antropiche e cave storiche, nonché di passaggi utilizzati dalla Marina Militare, esaminata e relazionata in studi geologici, ma da come emerge in sentenza, mai oggetto di sopralluogo.

L'ufficio del Genio civile di Palermo ne parere fornito, confermava la rispondenza al progetto non solo alle condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, ma approvava, senza indicarle, le osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica effettuata da professionisti privati.

Viene ritenuto, in sentenza, illegittimo il parere del Genio civile poiché emesso senza un vaglio critico ed accurato dell'effettiva situazione geologica della zona, disposto l'annullamento dell'atto che implicitamente annulla anche l'atto della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali fondato anch'esso sui rilievi del Genio civile.

(Altalex, 28 febbraio 2011. Nota di **Cesira Cruciani**. Si ringrazia per la segnalazione Antonino Ciavola)

| **zona sismica** | **costruzioni** |

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Sentenza 7 febbraio 2011, n. 113

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 518/2010, proposto dai signori

**** tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Ciavola ed elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Ventura n. 1, presso lo studio dell'avvocato Daniela Macaluso;

contro

il COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39, presso l'Ufficio legale del Comune;

e contro

l'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA, in persona dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

e nei confronti

della ROSA GARDEN società cooperativa edilizia per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Raimondi, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Abela n. 10, presso lo studio dello stesso (appellante incidentale);

nonché nei confronti

dei signori ****, non costituitisi;

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - n. 1568 del 5 febbraio 2010.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale di Rosa Garden soc.coop. per azioni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e dell'Assessorato per i beni culturali e l'identità siciliana;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore il Consigliere Filoreto D'Agostino;

Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 3 novembre 2010, l'avv. A. Ciavola per gli appellanti, l'avv. G. Liguori, su delega dell'avv. A. M. Impinna, per il Comune di Palermo, l'avv. dello Stato Ciani per l'Assessorato regionale e l'avv. S.

Raimondi per Rosa Garden soc.coop. p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso n. 1557/06 proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, gli odierni appellanti, proprietari di immobili compresi nell'intervento del "PRUSST di Palermo", impugnavano gli atti di approvazione dei progetti definitivi relativi al detto intervento in variante urbanistica, ed in particolare il programma costruttivo in via Montalbo - Cooperativa Rosa Garden, articolando le seguenti doglianze:

- violazione dell'art. 28 della legge n. 457/1978: la delibera impugnata sarebbe decaduta e il procedimento conseguentemente travolto;

- omessa valutazione del rischio idrogeologico;

- violazione del D.M. 1169/1999;

- nullità della delibera per violazione di un presupposto di fatto essenziale;

- illegittimità dell'atto per mancanza di motivazione in ordine alla scelta espropriativa; omessa comparazione degli interessi coinvolti.

Con ricorso per motivi aggiunti gli esponenti chiedevano l'annullamento della determinazione n. 114 del 31 ottobre 2006 del dirigente tecnico del settore urbanistica del Comune di Palermo, recante delega alla Cooperativa Rosa Garden per gli adempimenti previsti dall'art. 17 del d. P.R. n. 327/2001, lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti veniva contestato il parere favorevole al progetto della Cooperativa Rosa Garden, emesso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali in data 6 novembre 2007 prot. n. 8622/P, per asserita violazione di legge, contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere e omesso esame di documenti decisivi.

Si costituivano le amministrazioni intimata e la controinteressata "Rosa Garden" società cooperativa edilizia per azioni, per domandare il rigetto dell'impugnativa siccome infondata, con vittoria di spese.

Con ricorso radicato in ruolo al n. 151/2009, la "Rosa Garden" società cooperativa edilizia per azioni impugnava la nota del Comune di Palermo prot. n. 786426 del 12 novembre 2008.

Con motivi aggiunti, la medesima cooperativa contestava la determina dirigenziale del Comune di Palermo n. 14 del 30 gennaio 2009, di "presa d'atto dell'avvenuta rinuncia del proponente privato Cooperativa "Rosa Garden" alla realizzazione dell'intervento: 2.08 a) programma costruttivo in via Montalbo".

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di prime cure procedeva alla riunione dei gravami e, nel merito, respingeva il ricorso n. 1557/2006 e accoglieva il ricorso n. 151/2009.

La pronuncia è stata impugnata dai ricorrenti di prime cure ad eccezione del signor ****. La cooperativa Rosa Garden ha proposto appello incidentale per sentir accogliere i motivi del citato ricorso n. 151/2009 dichiarati assorbiti dalla medesima sentenza.

Si sono costituiti altresì l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e il Comune di Palermo e hanno chiesto il rigetto dell'appello.

DIRITTO

L'appello è fondato per quanto dedotto nel secondo motivo con il quale si deduce l'omessa valutazione del rischio geologico, la nullità dell'atto per omessa acquisizione di un parere obbligatorio e la violazione della legge 2 febbraio

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

1974, n. 64.

L'accoglimento di quel mezzo determina l'assorbimento di tutte le altre censure nonché l'improcedibilità dell'appello incidentale.

La mancata valutazione del rischio geologico nell'ambito di una procedura destinata alla demolizione degli edifici esistenti e nella costruzione di nuovi nell'ambito del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) nella zona Montalbo in Palermo, infatti, determina effetti caducatori sull'intera sequenza e, in particolare, sulla deliberazione consiliare 9 maggio 2006, n. 114.

Con tale atto, infatti, il Comune di Palermo approvava in variante urbanistica l'intervento consistente nel programma costruttivo in via Montalbo e, per l'effetto, le tre schede (numeri 17, 19 e 20) del progetto come ritenute conformi anche sotto il profilo geologico giusta allegato D (parere del Genio civile).

La carenza di conformità sotto il cennato profilo si rifrange con effetto a cascata sull'intera procedura e ciò determina l'improcedibilità dell'appello incidentale per la sopravvenuta carenza di interesse a contestare atti già travolti dalla pronuncia di annullamento resa sull'appello principale.

All'anticipata conclusione questo Consiglio è pervenuto sulla base della disamina della documentazione agli atti, in particolare, dei pareri resi dall'Ufficio del Genio civile di Palermo il 13 luglio 2005 (che incide a monte sulla deliberazione n. 114/2006 su indicata) e del parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 2007 (che interviene a valle della medesima deliberazione).

Il parere dell'Ufficio del Genio civile di Palermo si pone innanzi tutto in contrasto con il precedente parere al PRG del 2002 reso nel settembre 2000, secondo il quale le aree in questione sarebbero state caratterizzate da cave storiche.

A prescindere da tale rilievo, è comunque certo che l'attività espletata dall'Ufficio si è limitata a un semplice acquisizione di studi geologici proposti da professionisti privati incaricati dalla Cooperativa istante.

L'Ufficio, come si desume dallo stesso atto in contestazione, non solo non ha sottoposto tali studi a un vaglio critico ma ne ha ammesso la piena rispondenza senza neppure redigere o far compilare un verbale di sopralluogo (che evidentemente non è mai stato effettuato): l'acquisizione dei dati in questione è stata, pertanto, caratterizzata, da una sostanziale passività, in antitesi ai doveri di attivazione propri di un Ufficio quale quello del Genio civile.

I relativi adempimenti e comunque una disamina penetrante delle problematiche connesse ad un'area notoriamente interessata da caverne antropiche, cave storiche, passaggi utilizzati dalla Marina Militare avrebbero richiesto non una presa d'atto, per dir così, di studi geologici effettuati da professionisti privati, bensì la doverosa disamina da parte dello stesso Ufficio.

Il parere in questione peraltro ha affermato la rispondenza del progetto non solo alle condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, ma ha anche approvato, senza indicarle, le osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica.

In realtà, nel contesto dello stesso atto, non si rinviene alcuna relazione geologica, a meno che per tale non si intendessero (ma qui si entra nel campo delle interpretazioni) i due studi geologici indicati nel preambolo, uno dei quali a firma del geologo Domenico Pagano e l'altro sottoscritto dal geologo Andrea Pagano.

Quale di questi studi sia indicato come relazione geologica, quali siano le osservazioni e le prescrizioni ivi contenute, quale sia l'incidenza delle stesse sul progetto sono tutti elementi lasciati in totale indeterminatezza.

La neutralità del parere rispetto all'effettivo stato dei luoghi e alla presenza di caverne antropiche e cave storiche nonché di passaggi utilizzati dalla Marina Militare è confermata dalla clausola di riserva, apposta allo stesso, di disamina dei progetti delle singole opere e degli elaborati geologici e geotecnici, redatti da professionisti abilitati, contenenti i risultati delle indagini geodiagnostiche di dettaglio ai fini dell'autorizzazione prevista dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La specifica clausola è ulteriore prova della sostanziale incongruenza che permea l'intero parere.

Giova rammentare che l'oggetto dell'intervento per il quale è vertenza è costituito dalle aree comprese nelle su indicate schede n. 17, 19 e 20 come allegate al progetto.

La scheda 17 riguarda un'area di intervento (cioè quella entro la quale si procederà a nuova edificazione per una superficie inferiore alla prima) di 890 mq; la scheda 19 e la scheda 20 individuano aree di intervento rispettivamente di 747,35 mq e di 2804,97 mq.

La totale area interessata è pertanto di 4442,32 mq (pari alla somma delle tre superfici su indicate).

In un'area di tale assai modesta dimensione immaginare uno studio geologico e geodiagnostico che non sia anche di

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

dettaglio appare invero assai difficile.

Se l'Ufficio del Genio civile non ritiene esaustivi gli accertamenti recati in ben due studi geologici tanto da riservarsi in una successiva fase la disamina degli accertamenti di dettaglio, si pongono allora dubbi su quale sia stata la capacità diagnostica e di ricerca di quegli studi che avrebbero dovuto recare elementi di completezza, in quanto riferiti ad un'area inferiore al mezzo ettaro.

Ora una superficie di così modeste dimensioni per uno studio geologico, di solito indirizzato ad aree di ben più vasta estensione, avrebbe necessariamente imposto, quasi in re ipsa, la disamina di dettaglio.

Tutti gli elementi qui indicati cospirano per ritenere illegittimo il predetto parere del Genio civile perché emesso senza un vaglio accurato e coerente dell'effettiva situazione geologica della zona.

L'annullamento dell'atto su indicato implica altresì la demolizione giuridica del parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali reso nel novembre del 2007 e fondato anch'esso sui rilievi del Genio civile, senza peraltro tenere in alcun conto, come, invece, sarebbe stato doveroso, gli esami geodiagnostici prodotti in quella sede dagli odierni appellanti.

L'appello va accolto. In esito all'annullamento degli atti impugnati con l'originario ricorso proposto dagli odierni appellanti, deve considerarsi improcedibile altresì il ricorso n. 151 del 2009 proposto in prime cure dall'appellante incidentale Rosa Garden, tenuto conto dell'effetto caducante anche nei riguardi degli atti contestati in quella sede dalla predetta società cooperativa.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si compensano tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando:

- **accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, accoglie il ricorso originario n. 1557/2006 avanti il TAR Sicilia - Sede di Palermo unitamente ai relativi motivi aggiunti e annulla gli atti ivi impugnati;**
- **dichiara improcedibile l'appello incidentale;**
- **dichiara altresì improcedibile il ricorso originario n. 151/2009 proposto avanti al TAR Sicilia - Sede di Palermo unitamente ai relativi motivi aggiunti.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D'Agostino, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

F.to Raffaele Virgilio, Presidente

F.to Filoreto D'Agostino, Estensore

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

[Commenta](#) | [Stampa](#) | [Segnala](#) | [Condividi](#) |

Yara. Ricerche "troppo marginali"

01-03-2011

CHIGNOLO D'ISOLA (Bergamo). Dopo gli imbarazzi che hanno costellato la prima parte, quella meno fruttuosa, delle indagini sulla scomparsa di Yara Gambirasio, e in attesa dei primi importantissimi riscontri scientifici sviluppati dal ritrovamento, sabato pomeriggio, del suo cadavere, monta ora la polemica sulla conduzione delle ricerche.

Nel campo incolto ai margini della zona industriale di Chignolo d'Isola (Bergamo) dove intorno alle 15 di sabato è stato trovato il cadavere della tredicenne, scomparsa il 26 novembre a Brembate Sopra (Bergamo), le ricerche sono state compiute, ma secondo alcune indiscrezioni non in modo particolarmente approfondito. Il particolare emerge dagli accertamenti sulle modalità delle ricerche avviati subito dopo il ritrovamento dagli inquirenti, che devono capire esattamente come siano state condotte, quando, quante volte e con quale metodologia. Tanto che quelli che vi hanno partecipato sono stati tutti convocati prima dagli investigatori e poi fisicamente sul campo, a ricostruire l'accaduto di quel 12 dicembre, data dell'ispezione nella zona di Chignolo.

"Non si tratta di gettare la croce su nessuno, sia ben chiaro", dice un investigatore. Ma il particolare è importante per capire se Yara possa essere stata abbandonata lì da tempo o più di recente. La convocazione è stata fatta il giorno stesso del ritrovamento, sabato pomeriggio (ma lo si è appreso oggi). Secondo le prime risultanze, le ricerche furono eseguite da un gruppo di circa 15 persone che in quella giornata si occupò delle zone di Bonate Sopra (l'area del tiro al piattello), Terno D'Isola (le aree adiacenti il cimitero) e Chignolo D'Isola, appunto. Ma nessuno sarebbe stato in quel quadrilatero di terra fangosa, piena di sterpi, dove poi un aeromodellista di passaggio ha trovato i resti della tredicenne. Il gruppo delle ricerche, che come spiegano i brogliacci avrebbe compreso dieci volontari della Protezione Civile, due carabinieri e almeno un'unità cinofila, si sarebbe diviso in due diverse direzioni: una che portava verso un'area di alberi ad alto fusto, alle spalle del campo del ritrovamento, e una verso un torrente che scorre parallelo allo sterrato. Inoltre, la testimonianza raccolta dall'Ansa di un operaio della vicina ditta Rosa & C. (proprietaria del terreno), che aveva dichiarato di aver partecipato con alcuni colleghi a una ulteriore ricerca spontanea in quel campo, ha trovato oggi nuovi particolari che concordano con la mancata ispezione di quel punto. I dipendenti dell'azienda, infatti, hanno sì organizzato una ricerca decisa concordemente con il titolare (prima del 12 dicembre), ma in quella occasione si sarebbero recati a cercare nell'area che dai capannoni industriali della fabbrica degrada verso il torrente adiacente. Un'area, quindi, a lato del campo.

Non è escluso, poi, che qualche operaio abbia deciso anche di proseguire fin nel punto fatidico, ma il grosso delle ricerche è stato effettuato in un altro posto, come si può notare da una strada, individuandolo, perché completamente ripulito da arbusti ed erbacce.

Nessuno, invece, si sarebbe mai recato in una strada fangosa che scorre sotto i confini della proprietà aziendale, un percorso nascosto e isolato che scorre a fianco del greto del torrente, e che poi si ricongiunge al campo, più avanti e un po' più in alto. E questo nonostante alcuni 'inviti' dei residenti della zona. Un altro particolare che, insieme ai racconti di gente in fila indiana nei boschi, di cataste di legna nemmeno sollevate, di cani usati in condizioni non certo ottimali, hanno dato l'impressione di una conduzione non sempre razionale delle ricerche.

"Non è giusto che vengano dette queste cose - commenta un volontario fuori dai denti - noi ci siamo fatti un mazzo così per quasi tre mesi e non ci possono tirare la croce addosso, perché non siamo professionisti. Io faccio un altro mestiere e quando arrivo a casa sono stanco morto".

"Noi siamo manovalanza - gli fa eco un altro con in testa un cappello da ex alpino - come veniamo usati non dipende da noi. Lo sapevo che alla fine avrebbero fatto lo scaricabarile su di noi".

E ieri, dopo le prime indiscrezioni su una certa confusione nella mappatura delle aree battute, è stato imposto il silenzio stampa a tutti i volontari, che in questi giorni erano stati ampiamente intervistati dai mezzi di informazione.

La notizia si è diffusa dopo che è stata negata l'autorizzazione a un gruppo di volontari a cui era stato chiesto di partecipare a una trasmissione televisiva in diretta dall'ex centro di coordinamento delle ricerche, il Comando della Polizia locale del Consorzio Isola bergamasca. Una iniziativa, quella del divieto, che sembra sottendere un certo nervosismo; e così ora i volontari, prima "bocca della verità" delle indagini, staccano il telefono o rispondono scuotendo la testa e allontanandosi.

Yara. Ricerche "troppo marginali"

YARA: ROMANO LA RUSSA, NESSUNO METTA IN DUBBIO IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE.

YARA: ROMANO LA RUSSA, NESSUNO METTA IN DUBBIO IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE

(ASCA) - Roma, 28 feb - "Il dolore e lo sgomento dei famigliari, per il ritrovamento del corpo senza vita della piccola Yara, e' il dolore delle centinaia di volontari della Protezione Civile che quotidianamente, per tre mesi, hanno setacciato strade, campi, sterrati, boschi e fiumi alla ricerca di un seppur minimo indizio che potesse ridarci la speranza di ritrovare Yara in vita". Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione Civile, Polizia locale e Sicurezza, esprime il cordoglio alla famiglia Gambirasio per il lutto gravissimo che l'ha colpita.

"In questi mesi - continua La Russa - notte e giorno, 24 ore su 24, volontari e tecnici non si sono risparmiati e hanno fatto tutto cio' che era umanamente possibile per accendere una fiammella di speranza nei cuori dei genitori e di tutti gli italiani. Che nessuno osi mettere in dubbio il lavoro svolto, volontariamente, da centinaia di uomini che con grande spirito di sacrificio, con abnegazione, mettendo spesso da parte gli affetti famigliari, si sono prodigati fino all'inverosimile.

L'instancabile impegno sotto la pioggia, la neve, con temperature sotto lo zero ed in zone spesso impervie non puo' essere sottovalutato da alcuno o peggio denigrato, pur ricordando che l'uomo e le sue azioni sono sempre perfettibili".

"Ai numerosi gruppi di volontari - continua La Russa - provenienti da ogni parte della Lombardia, ognuno con il suo bagaglio di competenze ed esperienza, va l'apprezzamento dei cittadini lombardi ed il mio personale per il lavoro svolto in questi mesi. In questo momento, purtroppo, il loro impegno non e' piu' necessario: spetta adesso agli inquirenti agire con solerzia ed assicurare alla giustizia, nel piu' breve tempo possibile, il colpevole di un cosi' assurdo e spregevole delitto, sperando che scontino la pena per intero, sino all'ultimo giorno, senza l'intervento di alcun magistrato o sociologo compiacente".

res-mpd/mcc/bra

(Asca)

MALTEMPO: PRECIPITAZIONI INTENSE AL CENTRO-SUD. IN ARRIVO VENTI FORTI.

MALTEMPO: PRECIPITAZIONI INTENSE AL CENTRO-SUD. IN ARRIVO VENTI FORTI

(ASCA) - Roma, 28 feb - La vasta perturbazione di origine atlantica, stabilitasi sul Mediterraneo centro-occidentale, oggetto dell'avviso di avverse condizioni meteo emesso nella giornata di ieri, continuerà ad insistere in posizione quasi stazionaria, determinando condizioni di tempo perturbato su gran parte delle regioni italiane, con precipitazioni che risulteranno più intense al meridione e sul medio versante adriatico e una marcata intensificazione dei venti specie sulle regioni ioniche, adriatiche e dell'alto versante tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso dunque un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede dalle prime ore di domani, martedì 1 marzo 2011, precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di forte rovescio, sulle regioni meridionali e adriatiche centrali.

Si prevedono inoltre, sempre dal mattino di domani, venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte, su Puglia e settori ionici di Calabria e Basilicata; più a nord, su Abruzzo e Molise i venti saranno forti ma dai quadranti orientali, infine sulle restanti regioni centrali peninsulari e sul Friuli Venezia-Giulia saranno forti dai quadranti nord-orientali; si prevedono altresì mareggiate lungo le coste esposte.

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

res-mpd/mcc/ss

(Asca)

TERREMOTO/L'AQUILA, CHIODI, SCUOLE PIU' SICURE E SERENITA' ALUNNI.

TERREMOTO/L'AQUILA, CHIODI, SCUOLE PIU' SICURE E SERENITA' ALUNNI

(ASCA) - Barete (L'Aquila), 28 feb - "Un altro tassello importante per ricostruire il nostro passato, la nostra cultura, il nostro vivere quotidiano. Ogni giorno aggiungiamo un nuovo tassello e cosi' sara' per molti anni ancora. Il Presidente Schifani, oltre ad esprimere il proprio cordoglio ai familiari delle vittime del terremoto presenti, ha manifestato la necessita' e l'impegno a garantire per il futuro scuole piu' sicure, collaudate, attraverso interventi che consentano ai nostri bambini di vivere la loro esperienza educativa in ambienti idonei, a differenza di quanto e' avvenuto in passato". Cosi' il presidente della Regione Abruzzo, e Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, a margine della cerimonia di inaugurazione della scuola per l'infanzia realizzata a Barete. Presente il Presidente del Senato, Renato Schifani ed altre autorita' locali. "Grande attenzione - ha aggiunto Chiodi - alle esigenze della scuola e di tutti coloro che la vivono; servono strutture piu' sicure e non piu' vulnerabili al rischio sismico, come e' avvenuto in passato". Alcuni familiari delle giovani vittime del terremoto, alle quali e' dedicata la scuola, a margine della cerimonia, hanno incontrato Schifani e Chiodi. Il presidente del Senato ha assicurato la continua attenzione del governo centrale verso le popolazioni colpite da quel drammatico evento e ha sottolineato lo sforzo compiuto in questi due anni, evidenziando come le risorse finanziarie ci siano e come gli enti locali debbano giocare un ruolo di primo piano per spenderle bene.

iso/map/lv

TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE CHIEDE A REGIONE CONTAINER PER ANZIANI.

TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE CHIEDE A REGIONE CONTAINER PER ANZIANI

(ASCA) - L'Aquila, 28 feb - Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha scritto all'assessore regionale, Gianfranco Giuliani, per chiedergli l'utilizzo di un container, che si trova in piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa), di proprieta' della Protezione civile regionale, ai fin di utilizzarlo temporaneamente come spazio sociale da destinare agli anziani, in attesa del ripristino del centro anziani sito in viale Duca degli Abruzzi (immobile ex Onmi).

"Da molte settimane stiamo registrando il gravissimo disagio in cui vivono i cittadini aquilani che frequentavano il centro anziani ex Onmi, privi ormai di un qualsiasi luogo dove potersi incontrare - riporta la missiva - Anche lei avra' avuto modo di vedere la foto emblematica, che ha fatto il giro di tutte le redazioni italiane, della loro condizione, peraltro comune a molti altri, soprattutto giovani, che li ritrae mentre giocano a carte sotto la pensilina della fermata di un autobus alla Fontana Luminosa".

"Questa Amministrazione, nel tentativo di offrire loro comunque uno spazio, ancorche' provvisorio - riferisce Cialente - aveva individuato come possibile soluzione transitoria l'utilizzo del container sito nella stessa piazza Battaglione Alpini, gia' occupato dai Vigili del fuoco, provvedendo a farne richiesta al Comando dei Vigili, il quale ci ha tuttavia comunicato di non farne piu' uso".

"Negli ultimi giorni abbiamo accertato che il container in questione e' di proprieta' della Protezione civile della Regione Abruzzo - scrive ancora il Sindaco - Mi rendo conto che quella del container non e' la soluzione ideale ma, in mancanza di adeguate alternative, credo possa supplire, per il tempo strettamente necessario, alla mancanza di spazi in attesa della ristrutturazione dei locali del centro anziani sito nella struttura ex Onmi, per cui disponiamo gia' di una parte del finanziamento".

iso-dab/mcc/ss

(Asca)

TERREMOTO/L'AQUILA: SCHIFANI A BARETE PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA.

TERREMOTO/L'AQUILA: SCHIFANI A BARETE PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA

(ASCA) - Barete (L'Aquila), 28 feb - Il presidente del Senato, Renato Schifani, e' da qualche minuto a Barete, frazione dell'Aquila, per l'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia. La struttura, ricostruita grazie ai proventi di una raccolta fondi promossa tra parlamentari e dipendenti di palazzo Madama, ha una superficie di 500 metri quadrati ed e' costata circa 900 mila euro. Schifani e' accompagnato da Franco Marini, aquilano di origine. A fare gli onori di casa, il sindaco di Barete, Leonardo Gattuso. Presenti alla cerimonia anche il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, l'arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Molinari, i familiari dei ragazzi morti a seguito del crollo della Casa dello studente, a causa del terremoto di due anni fa, ai quali e' dedicato l'istituto scolastico.

iso/map/alf

(Asca)

LIBIA: PROVINCIA BOLZANO, DISPONIBILI AD OSPITARE PROFUGHI

LIBIA: PROVINCIA BOLZANO, DISPONIBILI AD OSPITARE PROFUGHI

(ASCA) - Bolzano, 28 feb - A seguito della difficile situazione nord-africana e all'eventuale arrivo sulle coste italiane di una massiccia ondata di profughi, la Giunta provinciale di Bolzano ha deciso di mettere a disposizione materiale e strutture per una possibile gestione dell'emergenza. "La Protezione civile - ha assicurato il presidente della Provincia, Luis Durnwalder - puo' mettere a disposizione coperte, tende e container, come peraltro gia' fatto in diverse altre occasioni a partire dal terremoto a L'Aquila. Riteniamo giusto intervenire per motivi umanitari, ma non crediamo che sara' necessario allestire strutture per ospitare i profughi per un lungo periodo di tempo".

Pur ritenendo "poco sensata" l'idea di assegnare un contingente di persone ad ogni regione italiana, il presidente della Giunta provinciale si e' dichiarato "disponibile ad ospitare i profughi utilizzando le strutture gia' presenti sul territorio come le caserme e gli edifici di istituzioni religiose e di volontariato".

res-dab/cam/bra

(Asca)

METEO: PIOGGIA SU TUTTA ITALIA FINO A GIOVEDI', TEMPERATURE IN AUMENTO.

METEO: PIOGGIA SU TUTTA ITALIA FINO A GIOVEDI', TEMPERATURE IN AUMENTO

(ASCA) - Roma, 28 feb - Italia nella morsa del maltempo da Nord a Sud, ma, a fronte di pioggia e nuvole, le temperature aumentano rispetto alla scorsa settimana. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, la discesa di una saccatura con contributo di aria fredda ed instabile dal nord-Atlantico verso il Mediterraneo occidentale, e' causa di un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la nostra Penisola. Nella giornata odierna avremo infatti precipitazioni anche intense sulle regioni centrali, in estensione al meridione e nevicate al centro-nord. Nelle successive giornate di martedi', mercoledi' e giovedi' la configurazione scarsamente evolutiva che tendera' a far stazionare il proprio centro d'azione tra le Baleari e la Sardegna, dara' luogo ad una fase di maltempo prolungata che coinvolgera' in particolare le regioni centro-meridionali e che vedra' anche un significativo rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. In particolare, per oggi, si prevede, al Nord, molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con precipitazioni sparse, piu' frequenti sull'Emilia Romagna, nevole al di sopra di 300-500 m sul Piemonte, Lombardia meridionale, Emilia occidentale ed entroterra ligure, con sconfinamenti sino a quote di pianura sui settori meridionali di Piemonte e Lombardia; al di sopra dei 400-600 m sulle restanti regioni settentrionali. Fenomeni isoalti o sporadici e tendenti ad esaurirsi dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini del Triveneto. Al Centro, molto nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse, anche a carattere temporalesco sui settori tirrenici; quota neve al di sopra dei 600-800 m sui rilievi delle regioni centrali. Parziali e temporanee schiarite potranno interessare Sardegna, Toscana e Lazio. Al Sud, molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni sparse, dapprima sulla Campania in estensione al resto del sud ed in successiva intensificazione su Sicilia e Calabria. Quota neve al di sopra di 900-1100 m sui rilievi meridionali.

Temperature in aumento anche sensibile nei valori minimi al centro-sud; pressoche' stazionarie al nord. Venti forti da nord-nord-est sull'alto Adriatico e sulla Liguria; forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna; localmente forti meridionali sulle restanti regioni centro-meridionali. In prevalenza moderati dai quadranti meridionali sulle altre regioni. Per domani, al Nord, ancora annuvolamenti compatti per la prima parte della giornata, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e bassa Lombardia, con precipitazioni sparse che risulteranno nevole a quote superiori ai 500 metri, o localmente a bassa quota sul Piemonte sud-occidentale.

Ulteriore miglioramento sul Triveneto, in estensione alle altre regioni, eccezion fatta per l'Emilia-Romagna. Al Centro, molte nubi ovunque sulle regioni peninsulari con piogge sparse; i fenomeni risulteranno localmente intensi su Marche ed Abruzzo. Condizioni di variabilita' sulla Sardegna dove a schiarite iniziali si alterneranno estesi annuvolamenti con locali piogge. Al Sud, nuvolosita' estesa su gran parte delle regioni, con condizioni di maltempo piu' marcato su Calabria e Puglia dove insisteranno fenomeni anche temporaleschi. Per mercoledi' si prevede da poco a parzialmente nuvoloso sulle regioni settentrionali.

Condizioni di instabilita' sulle restanti regioni, specie quelle del versante adriatico ed in particolare su Marche ed Abruzzo. Infine, giovedi', variabilita' al nord con locali deboli fenomeni sui settori confinali piemontesi e dal pomeriggio su Romagna. Persistono, invece, condizioni di instabilita' al centro sud con precipitazioni sparse che saranno piu' consistenti su Marche ed Abruzzo.

map/sam/alf

NAPOLI/RIFIUTI: CESARO SMENTISCE RICHIESTA POTERI SPECIALI SU DISCARICHE.

NAPOLI/RIFIUTI: CESARO SMENTISCE RICHIESTA POTERI SPECIALI SU DISCARICHE

(ASCA) - Napoli, 28 feb - "Smentisco nella maniera piu' assoluta di aver fatto richiesta di poteri speciali in merito alla gestione delle discariche. Anzi, quando nell'autunno scorso mi furono offerti, respinsi la proposta perche' ritengo che il Presidente della provincia debba avere come unico obiettivo la pianificazione di una corretta gestione ordinaria del ciclo rifiuti". Cosi' il Presidente della Provincia di Napoli commenta quanto riferito da alcuni organi di stampa in base alle dichiarazioni di esponenti dell'opposizione, che paventano il ricorso a poteri straordinari da conferire al responsabile dell'ente provinciale.

"Il mio piano e' quanto mai preciso e l'ho illustrato in un documento inviato, tra gli altri, il 15 febbraio scorso al sottosegretario Gianni Letta - aggiunge Cesaro - mi appresto a ribadirlo nella riunione monotematica che domani terra' il Consiglio Provinciale di Napoli". Dunque, insiste il presidente, "Nessuna richiesta di poteri straordinari, ma la necessita' di deroghe ai 16 vincoli di tutela del territorio previsti dall'attuale normativa per la quasi totalita' della Provincia di Napoli. Anche per la ricomposizione delle cave dismesse, cosi' come previsto dalla legge 1/2011, con l'utilizzo di materiale prodotto dagli Stir con codice CER 190503 certificato e monitorato dalle autorita' competenti, abbiamo bisogno di un'autorizzazione regionale in deroga alle norme vigenti".

Cesaro ribadisce nuovamente di non aver assolutamente intenzione "di aprire discariche concepite per ospitare rifiuti tal quale, ma siti in cui allocare materiale per la composizione ambientale prodotto dagli impianti esistenti in provincia a Tufino, Giugliano e Caivano. Tali impianti, chi piu' chi meno, hanno bisogno di lavori necessari alla produzione del materiale bio-stabilizzato. A Tufino, in particolare, le opere sono gia' iniziate, ma abbiamo chiesto alla protezione civile ed alla Regione Campania il conferimento extra-provinciale ed extraregionale dei rifiuti che ancora occupano i loro piazzali per poter accelerare i tempi degli interventi".

"Il Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro - prosegue Cesaro - si e' dimostrato quanto mai attento e sensibile alle richieste della Provincia di Napoli ed insieme stiamo studiando in piena sintonia i provvedimenti da adottare. Lo stesso Caldoro, che sta svolgendo una preziosissimo e complesso lavoro di mediazione sul territorio, sa comunque che condivido appieno l'appello che sabato scorso gli hanno rivolto alcuni intellettuali napoletani e le soluzioni che suggeriscono".

Com-dqu/mcc/ss

MALTEMPO: VIABILITA' ITALIA, NEVE SU A15, A6 E A32 MA NO CRITICITA

MALTEMPO: VIABILITA' ITALIA, NEVE SU A15, A6 E A32 MA NO CRITICITA'

(ASCA) - Roma, 28 feb - Sulla base dell'avviso meteo del Dipartimento della Protezione Civile valido per le prossime 24 ore, che prevede nevicate moderate su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo con quota neve sopra 600-800 metri sull'Abruzzo e sopra 300-500 metri sulle restanti regioni, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura su Piemonte sud-orientale ed Emilia Romagna, Viabilita' Italia sta continuando a monitorare la situazione della circolazione stradale. Al momento, riferisce una nota di Viabilita' Italia, non si registrano, tuttavia, situazioni di criticita'. Sono interessate da nevischio, senza particolari ripercussioni sulla circolazioni, soltanto le seguenti autostrade: A15 Parma-La Spezia, nel tratto tra Fornovo e Pontremoli; A6 Torino Savona, per l'intera tratta e A32 Torino- Frejus, nel tratto Rivoli- Bardonecchia. Tutte le altre tratte autostradali sono interessate, invece, da pioggia che, localmente, in special modo nel centro-sud, assume carattere di rovescio temporalesco, anche di forte intensita'. Vaibilita' Italia consiglia a chi dovra' mettersi in viaggio nelle prossime ore nelle aree interessate dalle precipitazioni nevose, di "informarsi sulle condizioni della viabilita' di strade ed autostrade e di recare al seguito le catene da neve, se il veicolo non fosse in possesso di pneumatici invernali".L'elenco delle autostrade in concessione e della rete autostradale e stradale ANAS dove sono attive ordinanze che impongono l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali durante il periodo invernale e' pubblicato e disponibile sul sito www.poliziadistato.it nella sezione per il Cittadino -Viabilita' Italia e sul sito www.cciss.it. I Compartimenti della Polizia Stradale hanno intensificato i controlli nei confronti degli automobilisti ed autotrasportatori. Notizie sempre aggiornate sulla percorribilita' di autostrade e viabilita' ordinaria sono disponibili, conclude la nota, tramite il Cciss (numero gratuito 1518 e sito web www.cciss.it), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai. Per informazioni sull'autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria e' disponibile il numero gratuito 800 290 092.

res-map/sam/alf

TERREMOTO/L'AQUILA: PISANU, EVITARE INGRESSO MAFIE IN RICOSTRUZIONE.

TERREMOTO/L'AQUILA: PISANU, EVITARE INGRESSO MAFIE IN RICOSTRUZIONE

(ASCA) - L'Aquila, 28 feb - Tra mille polemiche, e' stato inaugurato stamane l'anno accademico 2010-2011 dell'Universita' dell'Aquila. Ospite dell'evento il senatore Giuseppe Pisanu, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere. "Non possiamo permettere che le mafie si stabiliscano in Abruzzo, passando per la porta dolorosa della ricostruzione - ha detto, concludendo il suo intervento".

"Gia' a partire dai mesi di giugno e luglio 2009, abbiamo registrato vicende nelle quali si coglievano all'Aquila presenze inquietanti di Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra - ha ricordato Pisanu - Sono 16 le imprese interdette: 7 con sede legale nel Nord Italia, 5 nel centro in provincia dell'Aquila e 4 al Sud".

"Sapendo che la criminalita' organizzata non rinuncera' ai suoi progetti sull'Aquila - ha concluso il Senatore - da un lato bisogna mantenere alto l'impegno e la forza della magistratura e dall'altro il senso di una cultura della legalita' da parte della societa' civile".

iso/map/alf

(Asca)

Data:

28-02-2011

Asca

TERREMOTO/L'AQUILA: PRIME ISPEZIONI CANTIERI PRIVATI CONTRO MAFIE.

TERREMOTO/L'AQUILA: PRIME ISPEZIONI CANTIERI PRIVATI CONTRO MAFIE

(ASCA) - L'Aquila, 28 feb - Su indicazione del prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, si sono svolte, stamane, le prime due ispezioni nei cantieri della ricostruzione privata, finalizzate a prevenire possibili tentativi di infiltrazioni mafiose. I controlli sono stati effettuati presso due cantieri siti nel quartiere Torrione, da personale della Direzione provinciale del Lavoro, con il supporto dei Carabinieri e della Questura per quanto attiene specificamente il contrasto all'illecito impiego di manodopera straniera. Sono già in programma nuove riunioni del Gruppo Interforze, costituito presso la Prefettura dell'Aquila, per individuare i cantieri che dovranno essere ispezionati nel corso dei prossimi giorni.

iso/map/ss

(Asca)

***TERREMOTO/L'AQUILA: SCHIFANI, TEMPI TECNICI MA CITTA' SARA' RI
COSTRUITA.***

TERREMOTO/L'AQUILA: SCHIFANI, TEMPI TECNICI MA CITTA' SARA' RICOSTRUITA

(ASCA) - Barete (L'Aquila), 28 feb - "L'Aquila verra' ricostruita". La rassicurazione e' del presidente del Senato, Renato Schifani, oggi a Barete per l'inaugurazione di una scuola.

"So che ci sono dei tempi da rispettare - ha precisato poi - ma il presidente della Regione Abruzzo, e Commissario Gianni Chiodi, mi ha detto stamane che le risorse ci sono".

"Occorre attivare i progetti di ricostruzione parziale dell'Aquila", ha suggerito Schifani, auspicando che "cosi' com'e' stata veloce la gestione dell'emergenza, altrettanto veloce sia la logica della ricostruzione, che ovviamente richiede metodologie, tempi e procedure ben diverse".

iso/map/alf

Yara Gambirasio, nel campo ricerche marginali

28 Febbraio 2011

Dal Web Solo ricerche marginali.

A due giorni dalla presa scoperta del dramma di Yara, prendono il via le polemiche.

In quel campo sono state effettuate solo ricerche marginali. È questo emerge dagli accertamenti in corso da parte degli inquirenti. I quali devono capire chi, quando e come siano state condotte le ricerche nell'area incolta dove sono stati trovati i resti della 13enne di Brembate di Sopra.

“Non si tratta di gettare la croce su nessuno”, dice un investigatore. Ma il particolare è fondamentale per capire se Yara possa essere stata abbandonata lì da tempo o più di recente.

Secondo quanto risultato, il campo fu perlustrato il 12 dicembre scorso da un gruppo di circa 15 persone che in quella giornata si occupò delle zone di Bonate Sopra (l'area del tiro al piattello), Terno D'Isola (le aree adiacenti il cimitero) e Chignolo D'Isola (la zona di via Bedeschi, in cui è stato trovato il cadavere).

Il gruppo delle ricerche - che comprendeva dieci volontari della Protezione Civile, due carabinieri e almeno un'unità cinofila - si sarebbe diviso in due diverse direzioni: una che conduceva verso un'area di alberi ad alto fusto, alle spalle del campo dove sono stati trovati i resti, ed un'altra che portava verso un torrente che scorre parallelo allo sterrato.

Inoltre, oggi è stata precisata la testimonianza di un operaio che aveva dichiarato di aver partecipato con alcuni colleghi ad una ulteriore ricerca spontanea in quella zona. I dipendenti avrebbero organizzato una ricerca decisa con il consenso del titolare dell'azienda prima del 12 dicembre, ma in quell'occasione si sarebbero recati a cercare nell'area che dai capannoni industriali della fabbrica degrada verso il torrente adiacente. Un'area, quindi, a lato del campo.

Non è escluso, poi, che qualcuno di loro abbia deciso di proseguire fino alla zona in cui sono stati trovati i resti, ma la parte più rilevante delle ricerche è stata effettuata in un altro posto.

CittàOggiWeb

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login

Daniel Busetti, appello di Formigoni: "Ti aspetto"

28 Febbraio 2011

Il presidente della Regione Lombardia scrive su Facebook

Le ricerche del 20enne scomparso, anche a Torino e Milano Dal Web “Caro Daniel Busetti, la tua famiglia, i tuoi amici e tutta la comunità lombarda ti aspettano a casa. Nella vita, ti parla un ex ragazzo, capita a volte di aver timore di aver commesso qualche errore. I timori, spesse volte, si rivelano infondati e, dunque, è opportuno tirare una riga. È proprio questo il tuo caso: il tuo incidente non ha messo in pericolo la vita di nessuno. Caro Daniel, è stata solo una brutta avventura con lieto fine: dimentica tutto così come faremo tutti noi. Ti aspetto, una volta tornato, nel nuovo palazzo di Regione Lombardia assieme ai tuoi genitori: dal 35esimo piano vedremo, assieme, casa tua”. Così, il presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni in un messaggio rivolto al 20enne di Martinengo scomparso da dieci giorni, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. L'appello del governatore della regione arriva tramite un post su Facebook. Nel frattempo le ricerche di Daniel sono state estese oltre la provincia di Torino. Setacciati i boschi ed i campi intorno a Ivrea, i pressi del lago di Viverone e Santhià.

I carabinieri di Ivrea hanno lanciato un appello ai proprietari di seconde case perché controllino le abitazioni dove Busetti potrebbe aver trovato riparo.

Dal canto loro, gli amici del 20enne appenderanno locandine a Milano, soprattutto nelle stazioni dei treni, mentre altre saranno affisse dalla Protezione civile a Torino.

CittàOggiWeb

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login

Perché i cani non hanno fiutato il corpo?**Corriere della Sera**

""

Data: **28/02/2011**

Indietro

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Primo Piano data: 28/02/2011 - pag: 2

Perché i cani non hanno fiutato il corpo?

È uno dei punti oscuri. Il corpo di Yara forse non è stato avvistato per tre mesi perché abbandonato in un campo tra una vegetazione molto fitta e arbusti alti un metro e mezzo. Resta ancora senza risposta la domanda su come mai i cani non abbiano fiutato nulla, né quelli delle forze dell'ordine (il 12 dicembre la Protezione civile ha effettuato un sopralluogo in zona, ma senza cani), né quelli dei cacciatori.

L'alpino ucciso in Afghanistan era in missione di soccorso**Corriere della Sera**

""

Data: **01/03/2011**

Indietro

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Primo Piano data: 01/03/2011 - pag: 8

L'alpino ucciso in Afghanistan era in missione di soccorso

E Berlusconi si chiede «se il sacrificio serve a qualcosa»

Il 24 marzo era il giorno del compleanno di Massimo Ranzani, tenente del 5 reggimento alpini di stanza a Vipiteno. Avrebbe compiuto 37 anni. Ma ieri un mujaheddin afgano lo ha ucciso facendo esplodere un ordigno sotto il mezzo militare sul quale l'ufficiale stava viaggiando. E' accaduto alle 12 e 45 (le 9 e 15 in Italia) nell'area di Shindand, circa 70 chilometri a sud di Herat. Lungo la strada, la cosiddetta Ring road che collega le più importanti città afgane, viaggiava un convoglio di 13 mezzi, compresa un'ambulanza. Il tenente Ranzani si trovava sul terzo veicolo, un blindato Lince. L'esplosione dev'essere stata molto potente perché ha sventrato il mezzo che è dotato di una corazza formidabile, grazie alla quale i militari sono usciti illesi da numerosi attentati. I Lince dispongono di un meccanismo elettronico in grado di rallentare l'esplosione di un ordigno nascosto, in modo da farlo deflagrare dopo il passaggio del veicolo. Ma in questo caso non ha funzionato. Forse perché l'esplosione è stata provocata con un comando a distanza. Il tenente (ora promosso capitano) è morto sul colpo mentre altri quattro alpini che erano insieme con lui sono rimasti feriti. Le schegge li hanno investiti provocando fratture alle gambe, uno di loro ha riportato anche una ferita a un occhio. Ma nessuno dei quattro è in condizioni gravi. I talebani si sono subito vantati di aver messo a segno l'aggressione. Con un comunicato apparso sul loro sito web hanno tenuto a far sapere che «una mina terrestre collocata da un mujaheddin nell'area di Company del distretto di Adar Sang ha sventrato un automezzo in pattugliamento dell'Isaf». In realtà gli alpini non stavano compiendo un'azione di controllo. Tornavano da una missione umanitaria nel villaggio di Adraskan. «Avevano prestato assistenza medica ad alcuni ammalati racconta un ufficiale da Herat e stavano rientrando alla base, la Task force Center, che si trova all'aeroporto di Shindand». La Task force Center è composta da circa 450 uomini e ha il compito principale di offrire assistenza umanitaria. Questa è una delle anomalie difficili da capire nel turbolento mondo afgano: gli alpini vanno a portare soccorso e sono ripagati con le bombe. Costruiscono scuole e ospedali. A 40 chilometri da Shindand, nel villaggio di Shawz, i militari italiani hanno ristrutturato una moschea, rifatto il pavimento e rimesso a nuovo la facciata. Tutti i capi villaggio, che hanno avuto in omaggio tappeti per la preghiera, sono apparsi entusiasti. Ma i talebani non gradiscono. E ora, di fronte a questa nuova vittima degli insorti, il presidente del Consiglio Berlusconi si dice angosciato e si chiede «se il nostro sacrificio serve a qualcosa». Mentre il capo dello Stato Napolitano esprime «commozione e solidarietà» alla famiglia dell'ufficiale ucciso, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, riflette sul «tributo di sangue che i nostri soldati pagano per liberare l'Afghanistan». E tuttavia la «missione deve andare avanti». Marco Nese RIPRODUZIONE RISERVATA

Prelievo del Dna a dieci persone per trovare chi ha ucciso Yara**Corriere della Sera**

""

Data: **01/03/2011**

Indietro

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 01/03/2011 - pag: 22

Prelievo del Dna a dieci persone per trovare chi ha ucciso Yara

La sim nel giubbotto della vittima. Polemiche sulle ricerche

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI BERGAMO Da dove ricominciare con le indagini sull'omicidio di Yara Gambirasio, in attesa che dall'autopsia giungano informazioni in grado di indirizzare la bussola della verità? L'ipotesi che circola negli ambienti investigativi nelle ultime ore è la seguente: acquisire il Dna da una decina di persone che abitano nella zona e hanno precedenti per aggressioni a sfondo sessuale per poi poter confrontare l'impronta genetica con tracce da ritrovare sul cadavere della ragazzina. L'iniziativa pare dettata dalla logica innanzitutto ma è supportata anche dai primi riscontri oggettivi che paiono affiorare dopo oltre tre mesi di buio. Se Yara è rimasta vittima di un maniaco e se questo maniaco è qualcuno che aveva adocchiato lei e conosceva i dintorni di Brembate, allora la prima pista da esplorare è quella dell'archivio: ripescare casi di violenza sessuale e accendere un faro su chi li commise. Questa intuizione, però, ha bisogno di un presupposto e cioè che sul corpo di Yara sia rintracciabile il Dna dell'aggressore. L'impresa non appare facile: ieri il pool di esperti dell'istituto di medicina legale di Milano, coordinati dalla dottoressa Cristina Cattaneo ha lavorato fino a tarda ora sul tavolo operatorio ma al momento non sono trapelate indiscrezioni; si sa semplicemente ma questa non è una novità che il cadavere era in condizioni pessime (il volto, ad esempio, era quasi del tutto scarnificato) e che sarà difficile persino stabilire con certezza la presenza di coltellate sui tessuti. Ma intanto la macchina delle indagini non si ferma agli esami medico legali. Ieri mattina polizia e carabinieri sono tornati nel campo in fondo a via dei Bedeschi a Chignolo d'Isola dove è stata trovata Yara, per eseguire una serie di prove: cronometro alla mano è stato calcolato il tempo che un'auto impiega per coprire il percorso dalla palestra di Brembate a Chignolo; test ripetuto più volte perché le vie d'accesso al terreno che è stato per tre mesi la tomba di Yara sono ben cinque. Alla prova del cronometro ne verrà accostata un'altra: i tabulati con i numeri di telefono agganciati alla cella di Brembate la sera del 26 novembre (quando la studentessa sparì) verranno messi a confronto con gli identici elenchi della cella di Mapello e di Chignolo; tra i numeri presenti in entrambi i luoghi ci dovrebbe essere anche quello dell'assassino. A proposito di telefoni, c'è un dettaglio che fa riflettere: la sim card del cellulare di Yara è stata trovata in una tasca del giaccone della ragazzina. Come interpretare questo dato? Forse l'aggressore ha costretto la vittima a togliere quell'elemento dal telefonino per non lasciare impronte digitali (ipotesi realistica) oppure ha voluto lasciare sul luogo del delitto un qualche segnale (ipotesi suggestiva). Gli inquirenti stanno anche rivolgendo la loro attenzione alla discoteca «Sabbie Mobili Evolution», situata a un centinaio di metri dal luogo del ritrovamento: si ritiene che l'assassino conoscesse quella zona, forse proprio per averla frequentata. Infine, in queste ore si affaccia qualche polemica sui controlli effettuati nelle scorse settimane dai volontari nella zona di Chignolo: ci si chiede come mai, nonostante sia stato accertato che il terreno era stato passato in rassegna almeno due volte, una delle quali anche con l'aiuto di alcuni cani, nessuno abbia notato il cadavere di Yara. Una critica che ha generato nervosismo nell'ambiente della Protezione civile di Bergamo che da ieri sera ha decretato il silenzio stampa. È anche trapelato che sono stati ascoltati tutti i volontari che a dicembre perlustrarono la radura di via dei Bedeschi; lontano da ogni polemica sull'efficienza delle ricerche, gli inquirenti hanno solo voluto accertare l'ipotesi che Yara possa essere stata portata lì in un periodo successivo alla morte. Uno scrupolo, più che altro, in quanto le risultanze medico legali non lasciano molti dubbi sul fatto che la ragazzina sia stata portata a Chignolo nelle ore immediatamente successive alla scomparsa da Brembate. Claudio Del Frate RIPRODUZIONE RISERVATA

Yara, le ricerche e i volontari: "L'impegno non va denigrato"

Romano La Russa, assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia, commenta la notizia del ritrovamento di Yara Gambirasio sottolineando l'instancabile impegno dei volontari che hanno preso parte alle ricerche

Articoli correlati

Lunedì 28 Febbraio 2011

Le ricerche di Yara

e il giallo del ritrovamento

tutti gli articoli » *Lunedì 28 Febbraio 2011 - Attualità -*

"Che nessuno osi mettere in dubbio il lavoro svolto volontariamente da centinaia di uomini che con grande spirito di sacrificio, con abnegazione, mettendo spesso da parte gli affetti familiari, si sono prodigati fino all'inverosimile". Lo ha dichiarato Romano La Russa, assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, commentando la notizia del ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio e rispondendo così a chi parla di ricerche poco approfondite in quella zona da parte dei volontari della protezione civile.

"L'instancabile impegno sotto la pioggia e la neve, con temperature sotto lo zero e in zone spesso impervie non può essere sottovalutato o peggio denigrato" - ha continuato La Russa - "pur ricordando che l'uomo e le sue azioni sono sempre perfettibili".

"Il dolore e lo sgomento dei familiari è il dolore delle centinaia di volontari della Protezione Civile che quotidianamente, per tre mesi, hanno setacciato strade, campi, sterrati, boschi e fiumi" - ha aggiunto l'assessore, ringraziando i "numerosi gruppi di volontari provenienti da ogni parte della Lombardia, ognuno con il suo bagaglio di competenze ed esperienza".

Elisabetta Bosi

Fiamme a Maratea L'intervento dei volontari

Le fiamme hanno avvolto Marina di Maratea per tre giorni; necessario l'intervento dei mezzi aerei per raggiungere la parte centrale dell'incendio

Articoli correlati

Martedì 22 Febbraio 2011

I volontari di Maratea

in prima linea nelle frazioni

tutti gli articoli » *Lunedì 28 Febbraio 2011* - Presa Diretta -

Per tre giorni consecutivi le fiamme hanno avvolto la cittadina tirrenica di Maratea. Venerdì, attraversando la frazione di Marina mentre si stavano recando a Castrocucco per presentare il progetto "La Protezione Civile nelle Frazioni", i volontari della PCGLM - Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea - hanno avvistato un vasto incendio. Le unità presenti, insieme alle squadre antincendio con i mezzi preposti, si sono immediatamente attivate; sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Il forte vento, che da giorni padroneggiava su tutto il territorio di Maratea, ha continuato ad alimentare l'incendio, prolungando le operazioni di spegnimento e bonifica. È stata inoltre necessaria l'attivazione dei mezzi aerei preposti allo spegnimento, dal momento che nella parte centrale il rogo era difficile da raggiungere. Nel frattempo sono stati staccati i cavi dell'alta tensione messi in pericolo dalle fiamme; nessun problema invece per la viabilità, rimasta fluida per tutta la durata dell'incendio.

Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea

Siena: "Terremoti e post terremoti d'Italia"

Il 2 marzo una conferenza, presso l'università di Siena, sarà un luogo di confronto e dibattito sulla storia dei terremoti italiani del '900, sul percorso compiuto dal servizio di protezione civile dal terremoto del Friuli del 1976 fino all'avvento dell'attuale modello d'intervento e sulla difficile storia delle ricostruzioni post-sisma

Lunedì 28 Febbraio 2011 - Attualità -

Si terrà dopodomani, mercoledì 2 Marzo, presso l'aula Franco Romani della facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena la conferenza "Lisbona è distrutta e a Parigi si balla: viaggio nei terremoti e post-terremoti d'Italia". La conferenza è finanziata dalla Regione Toscana, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Fondo Sociale Europeo e avrà come relatori Vezio De Lucia, urbanista, già direttore generale dell'urbanistica del ministero Lavori Pubblici e membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e Roberto De Marco, geologo, già componente del Comitato direttivo dell'Agenzia di Protezione Civile.

Il corso di laurea in Economia e sviluppo territoriale ed il dipartimento di Economia politica hanno deciso di organizzare questa conferenza per illustrare le dimensioni e le caratteristiche del "problema sismico" in Italia, il livello di rischio che grava sul territorio e i risultati conseguiti dall'azione di prevenzione avviata dopo il terremoto di Reggio Calabria e Messina del 1908. Verranno anche presi in esame i successivi grandi terremoti italiani del '900, che videro l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, utilizzate negli interventi in emergenza e in prevenzione e il percorso compiuto dal servizio di Protezione Civile dal terremoto del Friuli del 1976 a quello di Umbria e Marche del 1997, fino all'avvento dell'attuale modello d'intervento, applicato nel terremoto abruzzese del 2009.

La conferenza offrirà uno spazio di confronto e dibattito, anche sulla storia delle difficili ricostruzioni post-terremoto: dall'Irpinia a L'Aquila. L'esperienza del 1980 in Irpinia, secondo le tesi sostenute dai relatori, avrebbe dovuto offrire spunti significativi per evitare in Abruzzo scelte discusse, come l'operazione "dalle tende alle case", che ha visto la realizzazione di definitive periferie attorno al capoluogo.

Il Professor Salvatore Bimonte, presidente del corso di laurea in Economia e sviluppo territoriale ha dichiarato: "Il terremoto in Abruzzo è solo l'ultimo dei tanti fenomeni sismici (e non solo) che accompagnano storicamente il nostro paese. Tanti altri lo hanno preceduto. Di essi si è parlato e si parla. Ma, ad ogni terremoto, corrisponde sempre un altro terremoto, quello nelle vite individuali e comunitarie, degli affetti e dei legami recisi, degli esodi indotti, di cui spesso non si parla e i cui effetti non vengono contabilizzati dagli indicatori economici. Questo altro terremoto può essere paradossalmente aggravato dalla gestione del post-terremoto. Della cosiddetta ricostruzione spesso si parla di più, anche per gli interessi economici che muove, ma da lontano, affidandosi alle notizie asettiche dell'informazione ufficiale. Offrire una lettura critica di tutto ciò è principalmente compito degli intellettuali. Proprio per questo il titolo prende spunto e richiama un verso del poema di Voltaire sul terremoto che nel 1775 sconvolse Lisbona".

Julia Gelodi

Maltempo da nord a sud Nevica sull'Appennino

Aggiornamento meteo in tempo reale sulla nuova ondata di maltempo che ha colpito la Penisola. Domani possibile neve in pianura al nord; pioggia al sud

Lunedì 28 Febbraio 2011 - Attualità -

L'Italia è nuovamente battuta dal maltempo, da nord a sud, e così sarà per gran parte della prossima settimana. La Protezione civile, un po' ovunque, ha diramato comunicazioni di allerta: soprattutto al centro-nord sono previste nevicate moderate su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo; con neve sopra 600-800 metri sull'Abruzzo e sopra 300-500 metri sulle restanti regioni, e locali sconfinamenti fino in pianura su Piemonte e Emilia. Domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche carattere di temporale, su regioni centrali tirreniche e Sicilia, in estensione al sud. In Emilia-Romagna, l'allerta della Prociv è valida 48 ore a partire dall'una della prossima notte. Domani è prevista un'intensificazione dei fenomeni nevosi nella fascia appenninica, con possibilità che si fermino a terra fino a 25 cm nelle 24 ore. Sull'Appennino occidentale, specie alle quote più elevate e sui versanti esposti, si potrebbero avere accumuli fino a 50 cm. Martedì precipitazioni attenuate in mattinata, per ripresentarsi poi in serata.

Sull'altro versante dell'Appennino intanto, la Regione Toscana ha emesso un avviso meteo valido fino alle ore 12 di oggi per le zone del Casentino, Mugello e Valdarno inferiore, dove sono previste nevicate abbondanti fino a quote collinari. Al momento si registrano moderate precipitazioni nevose sui Passi Appenninici, più consistenti sui versanti romagnoli e locale formazione di ghiaccio. Assolutamente raccomandate catene a bordo o pneumatici da neve e particolare cautela nella guida. Personale e mezzi del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Polizia Provinciale della Provincia di Firenze stanno effettuando verifiche e operazioni invernali per garantire la percorribilità delle strade. La Sala Operativa di Protezione Civile monitora costantemente la situazione.

Red.

Lo Stress del Soccorritore

Pubblichiamo la riflessione di un nostro lettore e volontario: spesso sono gli stessi soccorritori ad avere bisogno di un supporto psicologico

Lunedì 28 Febbraio 2011 - Presa Diretta -

Un esempio nel quale l'interazione tra psicologi e soccorritori è importantissima, viene dato dall'intervento in caso di emergenze globali, come sismi, eruzioni vulcaniche o altro. Qui, spesso, subentra quello che viene chiamato "stress del soccorritore". Lo stress del soccorritore trae origini da varie cause. Può essere causato, ad esempio, da trauma da post operazione o da continuum operativo, ovvero da assuefazione a certe situazioni, al punto da non esserne più coinvolto emotivamente, come se la morte fosse una routine quotidiana mentre, nel primo caso, si deve far riferimento a quelle persone che sentono certe situazioni come una missione, e stringono i denti se si trovano in situazioni "critiche"; ma se, dopo aver avuto il cambio, non riposano in modo corretto, tornando in zona operazioni per un nuovo turno operativo, possono non essere all'altezza perché hanno dovuto fare i conti con quegli incubi che sono dovuti a ciò che si sono trovati a vivere. Altro fattore di stress, così viene indicato dagli esperti, è quello che si chiama stress da interrelazione, ovvero quello stress che deriva dalla scarsa capacità di relazionarsi con il gruppo con il quale ci si trova ad operare, nel quale, spesso, certi "ordini" non vengono intesi o capiti, ed è da queste "incomprensioni" che deriva un forte elemento di stress. Quindi, l'importanza di uno psicologo all'interno di un gruppo operativo diviene elemento focalizzante di equilibrio, ed è necessario alla riuscita di qualsiasi operazione di intervento, non solo per chi viene soccorso, ma forse, cosa ancora più importante, per il soccorritore stesso. Non dimentichiamoci che, in caso di grosse calamità, i volontari (ed i professionisti) del soccorso si trovano a lavorare in condizioni di grande stress, ed avere degli incubi durante il periodo di "pausa"; questo non permetterà al soccorritore di lavorare in modo ottimale e costruttivo alla ripresa del turno operativo. Molti sono i fattori di stress, dunque, che ledono le capacità di un soccorritore, soprattutto se non è professionista, o meglio, è un volontario, e tra questi fattori di stress è compreso quel particolare momento nel quale bisogna portare alle famiglie la notizia della morte dei propri cari. Ad analizzare con freddezza e lucidità l'insieme di queste problematiche, qualcuno potrebbe rimanere sorpreso nel constatare che, alla base, ci sia l'impossibilità, da parte del soggetto soccorritore, di relazionarsi con gli altri, e vedere la propria vita in funzione degli altri. Per imparare a districarsi in queste situazioni, occorre seguire appositi corsi nei quali viene insegnato al soccorritore, professionista o meno, il modo di porsi e di relazionarsi con i più disparati soggetti. A tutto questo può aggiungersi lo stress da famiglia, ovvero di compagni e/o compagne della propria vita, che non comprendono la disponibilità che si è data per andare a salvare vite umane, con bambini che chiedono al proprio genitore che opera nel soccorso: "Papà, perché esci anche di notte? Il padre di ... Non lo fa, e li vedo spesso insieme ...".

Come spiegare al proprio figlio che il papà, ed in alcuni casi, la mamma, vanno a cercare di salvare delle vite che, altrimenti, non possono in alcun modo essere salvate? Come far capire ai propri compagni di vita che, se diventiamo volontari o professionisti del soccorso, è perché noi viviamo questo come una missione, dedicandoci a valori interiori più alti di quanto si creda? Alla mia prima conferenza sulla protezione civile, fatta nell'Ottobre del 2005, in cui spiegai il significato e la caratteristica unica della protezione civile in Italia, qualcuno dei presenti mi chiese cosa accadeva in noi quando venivamo chiamati per intervenire in un sisma, o in un incidente, con molte vittime e moltissimi feriti. La mia risposta è stata: "Stringi i denti e vai avanti. Qualcuno deve pur farlo. Ma siamo noi, più che coloro che soccorriamo, ad aver bisogno di supporto psicologico, per poter essere pienamente operativi alla ripresa di un nuovo turno operativo. E' necessario...". L'apporto tranquillizzante dei familiari diviene, di conseguenza, estremamente importante, per un soccorritore, ovvero quasi uno psicologo aggiunto. Se noi volontari siamo supportati dalle nostre famiglie, operiamo meglio e bene. Il supporto dei propri familiari diviene quanto mai necessario se non si riesce a salvare una vita. La sensazione di non aver fatto abbastanza, rimane a lungo, così come quella di aver sbagliato, in qualche sua parte, la procedura, e questo mette a rischio la propria operatività, ma anche il nostro 'io' più recondito. Ci stiamo proprio male. E questo, in caso di grossa calamità, rischia di essere controproducente anche per il soccorritore professionista che, nel caso cominciasse ad avere dubbi del genere, nel caso cominciasse ad aver paura di commettere errori, di essere stato lui la causa della perdita della vita che cercava di salvare, non può essere utile alla sua squadra nel modo migliore ed al massimo delle sue capacità; ed ecco l'importanza dei familiari e dello psicologo all'interno di una squadra. Ma se uno psicologo è in grado di comprendere certe cose, quanti dei nostri familiari sono in grado di capire e supportarci?

Lo Stress del Soccorritore

Dobbiamo, come soccorritori, convivere anche con i nostri errori perché siamo esseri umani, non macchine. Ma la cosa più importante è che dobbiamo essere ben consapevoli di questo, e le nostre famiglie ed i nostri colleghi, devono avere la capacità di capire e supportarci in questa nostra missione. Sta a noi far capire quanto sia complesso e duro il lavoro del soccorritore, professionista o volontario che sia, e con quale impegno, proprio perché amiamo i nostri cari, proviamo, nel nostro piccolo, a salvare il mondo, perché al posto di chi salviamo, qualche volta, potrebbero esserci loro, e se noi non siamo in grado di salvarli ...

Vincenzo Festa

Le ricerche di Yara e il giallo del ritrovamento

In tre mesi mobilitati 5 mila uomini in 400 km quadrati, ma il corpo è stato ritrovato a 10 km da Brembate: un giallo nel giallo

Lunedì 28 Febbraio 2011 - Attualità -

"Questa zona è stata perlustrata e controllata più volte in questi tre mesi". Così Giovanni Valsecchi, capo della Protezione civile di Brembate, sul ritrovamento - lo scorso sabato - della 13enne Yara Gambirasio in un'area industriale di Chignolo d'Isola, frazione di Madone, in provincia di Bergamo. "Ho cercato anche io, in quel campo non c'era niente", dice l'operaio di una ditta prospiciente il terreno in cui è stato rinvenuto il corpo: insomma il giallo nel giallo, nella triste vicenda di Yara, riguarda direttamente le ricerche. E' lecito dunque chiedersi se il corpo non sia stato trasportato lì in un secondo momento e fino ad allora tenuto nascosto; in ogni caso, gli esami sulle sostanze organiche presenti nella zona diranno, a breve, qualcosa in più su questo aspetto.

E bene ricordare che alle ricerche hanno partecipato Carabinieri, Vigili del Fuoco, sommozzatori e uomini della Protezione Civile, nonché due cani bloodhound del Soccorso Alpino. 'Agganciata' una traccia della ragazza, tre giorni dopo la scomparsa, i cani guidano gli investigatori verso un'uscita di sicurezza della palestra, verso Mapello, un paese vicino. I cani molecolari verranno utilizzati, da quel momento, almeno altre due volte, soprattutto in Val di Magna, nella perlustrazione di baite e grotte.

In tutto, in tre mesi 5 mila uomini sono stati mobilitati nelle ricerche per un'area di 400 km quadrati; ma il corpo è stato ritrovato appena a 10 km da casa di Yara.

GZ

Weekend impegnativo per il Cnsas siciliano

Nel fine settimana, gli uomini del Soccorso Alpino siciliano hanno effettuato numerosi interventi; particolarmente impegnativo il soccorso di quattro escursionisti sull'Etna

Lunedì 28 Febbraio 2011 - Dal territorio -

Fine settimana impegnativo per il Soccorso Alpino siciliano, intervenuto sull'Etna per soccorrere due donne, un uomo colpito da infarto e quattro escursionisti, e nella località montana della Madonie, in provincia di Palermo, per soccorrere un bambino e due donne travolti dagli slittini.

L'intervento più impegnativo è stato sicuramente quello effettuato durante la notte per salvare quattro escursionisti sull'Etna: nonostante le avverse condizioni meteorologiche e le neviccate in corso, sabato sera i quattro volevano raggiungere il rifugio Galvarina attraversando la zona demaniale Bosco della Milia. Per il freddo e la stanchezza uno di loro non è stato in grado di proseguire, e i suoi compagni hanno dovuto allertare il Soccorso Alpino. Sono intervenuti i tecnici della stazione CNSAS di Nicolosi, gli uomini del distaccamento forestale di Nicolosi e della stazione del Soccorso Alpino Guardia di Finanza - coordinati dal delegato del Soccorso Alpino dell'Etna Franz Sipper - ma raggiungere i quattro escursionisti è stato particolarmente difficile a causa della tempesta di neve ancora in corso. Pericolose anche le operazioni di recupero a causa delle condizioni del ferito, che è stato imbarellato e trasportato a spalla dai tecnici del Soccorso Alpino. Una volta giunti al rifugio Ariel, i quattro escursionisti sono stati trasferiti in ospedale con l'ambulanza del 118.

Ieri invece, sulle piste del versante sud dell'Etna, una ragazza di 21 anni è caduta con lo snowboard a quota 2300, riportando un trauma al polso destro; sospetta distorsione al ginocchio anche per una donna di 43 anni caduta con gli sci. Entrambe le donne sono state portate a valle dai tecnici del CNSAS con la barella. Gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con l'aiuto dell'elisoccorso e degli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono intervenuti anche in soccorso di un uomo di 65 anni colpito da infarto.

Tre incidenti sulla neve anche nella località montana delle Madonie, in provincia di Palermo, dove un bambino di 6 anni e una donna di 30 sono stati travolti da "discesisti" improvvisati che si lanciavano con lo slittino dai pendii intorno a Piano Battaglia, mentre una ragazza di 22 anni è rotolata sotto il suo stesso mezzo. In tutti e tre i casi è stato necessario l'intervento del CNSAS, che ha svolto gli interventi di soccorso in collaborazione con la Protezione Civile della Provincia di Palermo - con la quale il CNSAS ha da diversi anni una convenzione - e con il nucleo di soccorso montano del Corpo Forestale di Polizzi Generosa.

"Come testimoniano gli interventi effettuati" - ha dichiarato Giorgio Bisagna, presidente del Servizio regionale Sicilia del CNSAS - "purtroppo ancora una volta gli appelli alla prudenza e al buonsenso restano inascoltati".

Red - Eb

Volontariato in Italia: il primato al Friuli

Secondo i dati forniti dal CNV è il Friuli Venezia Giulia la regione italiana con la più alta concentrazione di associazioni di volontariato

Articoli correlati

Martedì 1 Febbraio 2011

Il volontariato ispira fiducia

In Italia 1 milione di volontari

Lunedì 17 Gennaio 2011

Promuovere il volontariato

Il 2011 è l'Anno Europeo

tutti gli articoli » *Lunedì 28 Febbraio 2011 - Attualità -*

Il 2011 è l'Anno Europeo del Volontariato, dedicato a tutti coloro che si impegnano a vantaggio degli altri, che sono sempre in prima fila nella tutela dell'ambiente, promuovendo valori come la solidarietà e l'accoglienza. In Italia, il volontariato coinvolge centinaia di migliaia di persone, e - in rapporto al numero di abitanti - è il Friuli Venezia Giulia la regione italiana con la concentrazione più alta di associazioni di volontariato, mentre la Campania detiene il record opposto, con la concentrazione più bassa. È quanto risulta dalla banca dati del CNV - Centro Nazionale per il Volontariato - presieduto da Giuseppe Zamberletti e impegnato da 25 anni nel mondo del non profit.

Complessivamente, in Italia ci sono oltre 42 mila associazioni di volontariato, di cui più di 500 solo in Friuli Venezia Giulia, pari a 128 per ogni 100 mila abitanti; seguono la Valle d'Aosta (119 associazioni per ogni 100 mila abitanti), la Toscana, le Marche, l'Emilia Romagna e il Piemonte. In fondo alla classifica insieme alla Campania ci sono invece la Sicilia e il Lazio. Secondo le cifre del CNV, la maggior parte di queste associazioni (il 26,5%) opera nel settore strettamente sanitario - dalla donazione del sangue al pronto soccorso, dal trasporto sanitario alla donazione di organi. Seguono le associazioni attive nel sociale e nel socio sanitario, quella che operano nel campo della protezione civile (il 7%), dei beni culturali (5,3%), dei beni ambientali e del volontariato internazionale (2%). Ma non solo: il volontariato conta su decine di attività diverse, che contribuiscono a migliorare il benessere e la qualità della vita, spesso in collaborazione con le istituzioni pubbliche. Tra queste ci sono ad esempio la gestione delle strutture, la tutela dei diritti, l'assistenza domiciliare, l'educazione alla cittadinanza, i consultori e la ricerca scientifica.

Tra le associazioni maggiormente radicate con sezioni sul territorio nazionale e registrate presso il CNV, l'Avis e l'Aido, la Croce Rossa Italiana, le Misericordie, le Pubbliche Assistenze, la Fir-Ser e il Club Alpino Italiano.

Elisabetta Bosi

I volontari ce l'hanno messa tutta Troppo facile criticarli in poltrona

articolo di lunedì 28 febbraio 2011

I volontari ce l'hanno messa tutta
Troppo facile criticarli in poltrona
di Andrea Acquarone

Il corpo di Yara è stato trovato dopo tre mesi. Prendersela con padri di famiglia che hanno speso passione e tempo nelle ricerche è crudele

D'accordo, magari i supercani «molecolari» avranno qualche limite, a dispetto delle loro 200mila cellule olfattive che dovrebbero farne dei segugi senza limiti, e poi tutti quei volontari affiancati dagli esperti cinofili di tutte le polizie e i volontari di Stato possibili. E ora tutti a crocifiggerli: hanno fallito tutti. Dov'è il colpevole, chi ha sbagliato? Ce ne deve per forza essere uno?

Yara era lì, eppure nessuno la trovava. Duecento chilometri quadrati percorsi, come si dice in gergo «a raggio», partendo da un punto concentrico girandoci attorno, frugando palmo a palmo, andando tra montagne e torrenti. Un paio di metri di distanza tra un uomo e l'altro, tutti dietro a seguire quattrozampe magari distratti da una lepre o dal profumo di una preda. Instancabili, sono andati avanti per giorni, hanno sacrificato i propri pensieri e il proprio tempo. E ora per loro dev'essere una vera beffa essere marchiati come «falliti», come degli scansafatiche che non si sono nemmeno dati la briga di scansare qualche filo d'erba e dare un'occhiata più a fondo.

Troppo facile criticare mentre si sta seduti in poltrona a pontificare. Pioveva il giorno il cui scattarono le ricerche di quella tredicenne che amava volteggiare nel centro sportivo di Brembate, una promessa raccontano le allenatrici, forse soltanto una più convinta, o appassionata, delle altre. Poi arrivò la neve. Quaranta-cinquanta centimetri capaci di imbalsamare un corpo. Basta anche questo per assordare il silenzio. Chissà le critiche di oggi come suonano alle orecchie di Giovanni Valsecchi, responsabile della Protezione civile di Brembate che non riesce a darsi pace. Non ha dormito per l'intera notte, non trova spiegazioni, anzi adesso è lui a pretenderle.

Pioveva, quella domenica di novembre in cui, a oltre trenta ore dalla sparizione, partirono le ricerche di quella ragazzina con l'apparecchio in bocca, i fuseaux da ginnastica, la maglietta dell'Italia, e un giubbotto nero firmato «Hello Kitty». Poi cominciò a nevicare. Faceva freddo, davvero, in quei giorni. La neve resisteva ai passi, come camminare sul ghiaccio. Cos'altro potevano fare tutti quei padri di famiglia, a camminare per chilometri, mentre i critici di oggi li guardavano dalla tv?

I cani «robot» dopo aver annusato la palestra da cui era appena uscita poco prima delle 19 del 26 novembre scodinzolarono verso Mapello, in un cantiere. E lì si fermarono.

Yara, tre mesi dopo (esoterici e criminologi d'assalto già scommettono sulle date), è stata trovata a nemmeno dieci chilometri di distanza con gli occhi rivolti al cielo, sdraiata sotto un metro e mezzo d'erba che la «protegeva» come cipressi. Lì sono passati e ripassati gli uomini che la cercavano. Destino beffardo o la mano di un assassino sfrontato? I volontari di Brembate e dintorni hanno fatto di tutto. E ora non si danno pace, come dimostrano le parole di Valsecchi: «Sono sicuro che qualcuno non ha detto tutto, non in malafede, ma con la convinzione che parlando avrebbe intralciato il ritrovamento di Yara». Tanta fatica, il dolore di aver perso la ragazza e ora le critiche: una beffa crudele. «Non è questa la conclusione che avremmo voluto, per tre mesi trovare quella ragazza è stato il pensiero fisso di tanti di noi, io me la sognavo anche di notte, sognavo di trovarla in mezzo al fango».

Possibile che con tanta passione non l'abbiano trovata? Possibile. Desire Piovaneli, 14 anni, fu stuprata e massacrata 11 anni fa a Leno, provincia di Brescia. La cercarono per giorni, i soliti segugi fiutarono e non trovarono nulla. Il cadavere fu trovato a un centinaio di metri da casa, in una cascina abbandonata. Colpevoli un vicino di casa coccaionamane e un branco di minorenni.

Anche lì fallirono pure i supercani. Esattamente come a Parma, Casalbaroncolo per l'esattezza, una casa sperduta tra i campi, il piccolo Tommaso strappato ai suoi genitori in un violento blitz notturno. Fuggirono in motorino, potandosi via il piccolo. Anche allora i mastini annusarono, e zampettarono per qualche decina di metri. Si scoprì dopo: erano arrivati fino al motorino sul quale erano fuggiti i rapitori con in braccio il piccino. Venti metri di distanza da casa. Poi il vuoto. Lo trovarono morto, il piccolo Tommy, quaranta giorni dopo, a una ventina di metri dalla rientranza in cui si appartavano un

I volontari ce l'hanno messa tutta Troppo facile criticarli in poltrona

paio di prostitute più nere della pece. Sotto dieci centimetri d'erba.

Anche lì i cani bionici non riescono ad arrivare. Eppure lo avevano ucciso nemmeno venti minuti dopo.

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961

Yara, autopsia in corso: farà luce sull'omicidio "Le ricerche in quel campo? Mai approfondite"

articolo di lunedì 28 febbraio 2011

Yara, autopsia in corso: farà luce sull'omicidio
 "Le ricerche in quel campo? Mai approfondite"
 di Redazione

Gli esami sul corpo della ragazza decisivi per confermare le ipotesi degli inquirenti: finirà nella notte. Il cadavere potrebbe essere rimasto nel campo di Chignolo d'Isola per tre mesi. Il capo della Protezione civile: "Una sola persona non poteva fare un massacro così"

Milano - Misure di sicurezza senza precedenti all'Istituto di medicina legale di Milano. In via Mangiagalli, è in corso l'autopsia sul corpo di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa il 26 novembre scorso e trovata senza vita solo sabato pomeriggio. I rilevamenti scientifici sul suo corpo saranno decisivi per confermare o meno le ipotesi più accreditate dagli inquirenti negli ultimi due giorni. I test si concluderanno solo a notte inoltrata. E il capo della Protezione civile di Brembate Sopra Pietro Valsecchi avanza un nuovo timore: "Una sola persona non poteva fare una cosa di questo tipo, un massacro così. Yara è stata portata qui da più persone, ne sono convinto".

Le prime ipotesi degli inquirenti Secondo gli inquirenti è più probabile che Yara sia stata uccisa a coltellate, dopo un tentativo di autodifesa, nelle ore immediatamente successive alla sua sparizione e che il suo corpo sia rimasto tra le sterpaglie di Chignolo d'Isola per i successivi tre mesi. Questa mattina è arrivata all'obitorio di Città Studi a Milano un'auto del Nucleo investigativo scientifico dei carabinieri, mentre alcuni poliziotti presidiano gli ingressi. L'autopsia, che si annuncia come un lavoro lungo e complicato dall'avanzato stato di decomposizione del corpo, è eseguita da una squadra guidata da Cristina Cattaneo, una delle più note antropologhe forensi che è co-fondatore e responsabile del Laboratorio di antropologia e odontologia forense (Labanof), una struttura che ha come scopi principali la ricerca scientifica sullo studio di resti ossei umani e lo studio di tecniche per identificare resti umani e di viventi. Un punto di riferimento per la questura e per la procura di Milano.

Le ricerche in quel campo Nel campo vicino alla zona industriale di Chignolo d'Isola le ricerche sono state compiute, ma secondo alcune indiscrezioni non in modo particolarmente approfondito. Il particolare emerge dagli accertamenti in corso da parte degli inquirenti che devono capire esattamente chi abbia condotto le ricerche nell'area incolta dove sono stati trovati i resti, in quale data e con quale metodologia. "Non si tratta di gettare la croce su nessuno, sia ben chiaro" dice un investigatore. Ma il particolare è fondamentale per capire se Yara possa essere stata abbandonata lì da tempo o più di recente.

Il timore: qualcuno sapeva Il capo della protezione civile Valsecchi piange sul luogo del ritrovamento di Yara. Piange e depone dei fiori colorati. "Secondo me qualcuno non ha parlato perché sono convinto che almeno una persona abbia visto cosa è successo qui a Chignolo. Non è possibile non accorgersi che qui qualcuno ha portato il cadavere di questa povera ragazza". "Non ci sono alberi, non ci sono salite né avvallamenti particolari - prosegue Valsecchi - qui non si poteva non vedere e mi riferisco a tutta la gente del posto, non solo ai volontari che qui hanno cercato Yara. Non so invece, se a Brembate Sopra qualcuno sapeva: non voglio accusare nessuno". I volontari di altri gruppi della protezione civile sono passati dal campo incolto di Chignolo d'Isola almeno tre volte. "Non so chi sia passato, chi abbia fatto le ricerche - aggiunge Valsecchi - ma ora mi farò dare tutta la documentazione, perché voglio andare a fondo. Qui l'avrebbe trovata anche un ragazzino, non c'era bisogno né di cani né di altri mezzi speciali per le ricerche". Nel terreno si nota un piccolo avvallamento, creato molto probabilmente dal corpo di Yara. Un piccolo dislivello di non più di 20 centimetri. Il corpo è stato ritrovato a circa 130 metri dalla stradina sterrata che si stacca dall'asfalto di via Bedeschi, a Chignolo. "Secondo me questo non è il lavoro di una persona sola - conclude Valsecchi - qui hanno agito più persone. Continuo a credere ad un branco".

Il luogo del delitto non è più transennato Il campo di Chignolo d'Isola dove sabato è stato trovato il corpo di Yara non è più transennato dalle forze dell'ordine. I nastri che circondavano l'area e le bandierine della polizia scientifica non ci sono più, così come le pattuglie che impedivano a giornalisti e curiosi di avvicinarsi. Ilario Scotti, l'aeromodellista che verso le 15.30 di due giorni fa ha individuato per primo il cadavere, racconta oggi all'Eco di Bergamo di avere visto, come prima impressione, qualcosa di simile a "un mucchio di stracci buttati lì da qualcuno. Ma appena mi sono reso conto che era una

Yara, autopsia in corso: farà luce sull'omicidio "Le ricerche in quel campo? Mai approfondite"

persona, non ho esitato e ho subito chiamato il 113". L'uomo aggiunge di essere "molto scosso".

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961

L'Aquila, per una cultura della ricostruzione

Notizie

CONDIVIDI

L'Aquila. Giovedì 3 marzo alle 15,30 nell'auditorium Cgil a L'Aquila (via Saragat), Arci, Cgil, Inu e Legambiente hanno organizzato una tavola rotonda dal titolo «Per una Cultura della ricostruzione». Interverranno: Pierluigi Properzi (Istituto Nazionale di Urbanistica), Claudio Falasca (Cgil Nazionale), Vittorio Cogliati Dezza (Presidente nazionale Legambiente), Simone Ombuen (Urbanista), Antonio Centi (Presidente Istituzione Sinfonica Abruzzese), Pier Ugo Foscolo (Presidente Facoltà Ingegneria Università degli Studi dell'Aquila), Roberto Di Vincenzo (Editore), Carlo De Matteis (Storico), Francesco Zimei (Musicologo). Coordinerà Paolo Mastri (Capo redattore «Il Messaggero» Pescara).

«A L'Aquila del post terremoto si assiste alla diffusione, con tempi accelerati dettati dall'emergenza prima e dalla "ricostruzione" poi, di un modello dissipativo di città diffusa che abbiamo visto affermarsi sia nel nostro Paese che altrove nel mondo, commenta Antonio Ricci, della segreteria di Legambiente Abruzzo. Una proliferazione insediativa che comporta un dissennato consumo di suolo e mal si coniuga con efficienza energetica, mobilità pubblica sostenibile, ruolo del centro storico come elemento attrattivo di un ampio territorio. E proprio il centro storico recuperato con i più elevati criteri di sostenibilità (antisismicità compresa) può rappresentare un volano per l'economia del turismo culturale e di qualità; perché se è vero che "dal turismo può partire la rinascita" è altrettanto vero che progetti come quello di recente presentato hanno il sapore stantio di una visione vecchia e pericolosa di sviluppo. La riscoperta del valore della tutela del territorio, dei paesaggi, della cultura, delle tradizioni e della storia delle comunità, si sposa con la necessità ormai riconosciuta, non solo in Europa, di avere occasioni, strutture e luoghi, nei quali la qualità ambientale viene sempre più largamente percepita come un plus per migliorare la vacanza e tutelare l'ambiente adottando comportamenti responsabili. Scellerato consumo di suolo, cementificazione, infrastrutture a servizio di nuovi insediamenti di seconde case, stagionalizzazione dei flussi turistici vanno in direzione opposta all'unica forma di turismo in crescita»

Secondo il vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu) Pierluigi Properzi è da rivedere innanzitutto l'approccio globale alla ricostruzione del capoluogo abruzzese. Properzi spiega che «la ricostruzione dell'Aquila si è posta all'indomani del terremoto come una questione particolarmente complessa, sia per la dimensione dell'abitato colpito (circa 1.500 ettari su 14 chilometri) che per la "diversità" rispetto ai casi precedenti, visto che si parla di una delle più importanti ed estese città storiche dell'Italia centrale. Questa ricostruzione non può essere perciò ricondotta all'interno dei modelli e delle esperienze tradizionali. Si pongono assieme i problemi della ricostruzione delle economie delle comunità di base e dell'integrazione delle economie logore con le nuove e aggressive economie della ricostruzione, che usufruiscono di cicli edilizi drogati dalle componenti fondiarie e finanziarie». Per cominciare ad affrontare efficacemente il compito gravoso occorre, spiega Properzi, che «venga superato il modello fin qui adottato, zoppo, di governance della ricostruzione, tutto definito da decreti e ordinanze. La posizione dell'Inu è quella di una attività di sostegno e di accompagnamento di questo processo, sperando comunque in una revisione della Legge 77/09 che è stata pensata per un diverso sistema di governo della ricostruzione».

Il Segretario generale della Cgil L'Aquila Umberto Trasatti pone l'accento sui mancati interventi di recupero delle testimonianze storiche ed artistiche, sull'abbandono del centro storico e delle sue macerie che peggiorano un quadro già devastante. Trasatti ribadisce che, «per i beni culturali, occorrono almeno 3,5 miliardi di euro» e che, «sino ad oggi, le cifre stanziare tra Protezione civile e Mibac non hanno permesso un intervento significativo ed in parte sono state sprecate in un eccesso di azioni urgenti prive di progettualità». Il Segretario della Cgil sottolinea inoltre l'importanza di «ricostruire la cultura perché essa rinasca unitamente ai suoi più diretti fruitori, gli aquilani e gli abruzzesi. [...] La riedificazione e la ristrutturazione degli edifici storici, distrutti dal terremoto, deve essere fatta senza perdere di vista la necessaria ricostruzione del tessuto produttivo locale, attraverso la formazione e riqualificazione dei lavoratori, e con essa del tessuto delle imprese».

L'offerta culturale e turistica aquilana può ripartire proprio dalla valorizzazione sistematica dei suoi tesori nascosti, del suo patrimonio negato, perché un territorio che investe sull'accessibilità e la valorizzazione dei propri beni culturali contribuisce al mantenimento di una comunità più consapevole della propria storia e della propria cultura. La valorizzazione e la corretta e diffusa fruizione dei beni culturali, inoltre, generano un forte bacino economico e innalzano la qualità complessiva dei territori in cui sono presenti, dando loro maggiori opportunità per il futuro.

L'Aquila, per una cultura della ricostruzione

Pochi luoghi in Italia possono vantare la concentrazione di un patrimonio artistico culturale come quello aquilano. Attualmente, però, la quasi totalità dei suoi beni mobili giace in depositi. Sono necessari accordi di programma tra enti e istituzioni dell'intero cratere per trovare spazi espositivi per le numerose collezioni di opere d'arte salvate dal sisma, ma non più fruibili.

La mancanza di fruibilità delle opere d'arte salvate dalle macerie, messe in sicurezza e restaurate, può vanificare il senso stesso delle operazioni di recupero di questi beni. Una coraggiosa e programmata politica di valorizzazione culturale può essere la soluzione affinché L'Aquila non diventi il più grande magazzino di opere d'arte al mondo. (Fonte Legambiente)

edizione online, 28 febbraio 2011

Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PSAI

ore 16:30 -

"E' per me motivo di soddisfazione, informare il competente assessore regionale, prof. Edoardo Cosenza, il Presidente della Provincia di Salerno, on. Edmondo Cirielli, i 64 Sindaci ed i rappresentanti degli altri Enti del territorio di competenza di questa Autorità, che dopo tre mesi di intenso e proficuo lavoro è stato completato il progetto di aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico, che risale al 2002 -dichiara il commissario straordinario dell'Autorità di Bacino Regionale "Sinistra Sele", l'ing. Pasquale Marrazzo- Da domani, 1 marzo, inizia infatti l'esame, da parte del Comitato tecnico, del progetto di PSAI, che si compone di 2800 elaborati grafici e 43 elaborati descrittivi, per sottoporlo successivamente al Comitato istituzionale per l'adozione, a valle della quale, previa diffusa informazione, inizierà la fase delle osservazioni che si concluderà con la conferenza programmatica, che sarà articolata per sezioni territoriali, per acquisire il necessario contributo dei soggetti interessati". L'aggiornamento del Piano conferma la fragilità del territorio -spiega Marrazzo- nonché la necessità e l'urgenza di metterlo in sicurezza. Sono stati infatti censiti, caratterizzati e cartografati 33.411 fenomeni franosi rispetto ai 12.964 del vigente PSAI del 2002, con un incremento del periodo di frana molto elevato del 103%, e del rischio da frana molto elevato del 208%, e un incremento del rischio idraulico molto elevato per gli otto Bacini dei corsi d'acqua principali, che comportano una triplicazione dell'importo necessario del programma degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, rispetto a quello allegato al PSAI del 2002".

Rischio vulcanico nei Campi Flegrei: al via il dibattito

Un nuovo sciame sismico è stato avvertito il 7 febbraio

28/02/2011, ore 17:56 -

POZZUOLI (NA) - "Pozzuoli tornerà presto a tremare?". Questo l'interrogativo che numerosi cittadini della "capitale" flegrea si pongono da settimane. Il 7 febbraio uno sciame sismico è stato avvertito dai puteolani che, già lo scorso marzo dopo le scosse che si susseguirono per ben 40 minuti per un totale di 120 scosse di magnitudo 1.3 con epicentro Solfatara, costituirono con il supporto di alcuni enti associativi il "Comitato Rischio Vulcanico nei Campi Flegrei". Dopo il primo incontro, nato per creare un rapporto di comunicazione privo di barriere tra cittadini, istituzioni e specialisti impegnati nell'osservazione dei nostri vulcani e che ha visto la partecipazione di varie personalità, quali Clelia Modesti, moderatrice; Dario Del Porto, giornalista; Giuseppe Luongo, professore di Fisica del Vulcanismo presso l'Università Federico II; Franco Ortolani, professore di Geologia presso l'Università Federico II; Antonio Nazzaro, storico della Vulcanologia e Rossella Savarese, professoressa di Sociologia delle comunicazioni di massa e tecniche di comunicazione presso l'Università Federiciana, si attende una nuova tavola rotonda ed un dibattito pubblico tra la cittadinanza, le istituzioni pubbliche e la Protezione Civile di Roma.

La riunione accenderà i riflettori sulla caldera flegrea e sulle deformazioni che si sono susseguite nel corso del tempo: si discuterà della valutazione e della gestione del rischio(inteso in base alla pericolosità, alla vulnerabilità e al valore), dell'evacuazione "barbarica" avvenuta negli anni Settanta e della mancata preparazione sia della popolazione che dei manufatti ad eventuali effetti legati a nuove crisi bradisismiche. "Pozzuoli non riconosce il fenomeno bradisismico, sebbene esso influisca notevolmente sull'assetto socio-economico. Non esiste alcun piano d'evacuazione, né una norma anti-bradisismo che consenta di vivere in sicurezza": questo il grido d'allarme lanciato nel corso della prima riunione dal professore Franco Ortolani; un argomento che continua con il passare del tempo a tormentare la città di Pozzuoli, vittima recente delle violenti crisi bradisismiche degli anni Settanta e Ottanta che hanno provocato l'esilio forzato dei puteolani nelle periferie di Monterusciello e Rione Toiano.

I costi dell'effetto Tripoli: 1200 euro in più a famiglia all'anno

CRISI L'associazione di consumatori Adoc fa uno studio dei rischi di ripercussioni economiche in Italia

La crisi libica potrebbe costare in media alle famiglie italiane 1.200 euro su base annua. È quanto emerge da una elaborazione dell'Adoc, una associazione di consumatori, che calcola gli effetti del caro greggio su carburanti, energia, gas, trasporti, turismo, acqua, rifiuti e sanità. Se gli aumenti del petrolio e del metano dovessero continuare con gli stessi ritmi di questi ultimi giorni per i prossimi due mesi, sottolinea il presidente dell'Adoc Carlo Pileri parlando on l'agenzia di stampa Adnkronos, «avremo una significativa ripercussione sui bilanci delle famiglie determinata da una crescita dell'inflazione, la riduzione del risparmio e l'aumento dell'indebitamento». Il caro carburanti fa la parte del leone con una benzina che potrebbe arrivare a 1,72 euro al litro dagli 1,35 euro al litro di dicembre 2010, e il gasolio per riscaldamento potrebbe arrivare a costare il 30% in più rispetto a un anno fa (è già aumento del 3,3% sul mese precedente e del 14,9% su quello corrispondente dell'anno precedente).

In pratica un pieno di 40 litri potrebbe passare per la benzina da 54 euro di dicembre 2010 a 68,8 euro ad aprile 2011 con una maggiore spesa che su base annua potrebbe toccare 370 euro. Situazione abbastanza simile per il gasolio dove si passerebbe da 52 euro per un pieno di 40 litri a 67,20 euro con una maggiore spesa annua di 380 euro. «Per calmierare i prezzi dei prodotti petroliferi, che incidono non solo sul prezzo del pieno per l'auto ma anche e soprattutto su tutti i prodotti, sia per gli aumenti dei costi di produzione (energia elettrica) sia per i costi di trasporto, le associazioni dei consumatori da tempo - ricorda il presidente dell'Adoc - chiedono al governo di intervenire per ridurre l'accisa e per congelare l'Iva. Non solo non si è voluto finora intervenire in questa direzione, ma nel mille proroghe viene aumentata l'accisa sulla benzina e sul gasolio di 5 centesimi, per finanziare la protezione civile. Una scelta pericolosa perché invece che calmierare il prezzo dei carburanti li farà ulteriormente lievitare con ripercussioni sull'inflazione, già in forte crescita anche secondo i prudenti dati forniti dall'Istat per il mese di gennaio e che si riferiscono ai dati pre-crisi libica».

Questi sono gli aumenti elaborati dall' Adoc relativi ai prodotti connessi per produzione o trasporto al prezzo del petrolio e del metano. L'associazione dei consumatori ipotizza un prezzo del greggio che arrivi a 120 dollari al barile entro i prossimi due mesi e il dollaro a 1,40 sull'euro. - Prezzo alla pompa della benzina a 1,72 euro al litro (massimo storico) - Rincari prodotti alimentari: 13% - Rincari abbigliamento: 7% - Energia elettrica: +7% - Gas per riscaldamento: +6% - Trasporti aerei: +15% - Trasporti locali e ferroviari: +10% In un'altra tabella, si leggono gli aumenti su alcune voci legate al prezzo del petrolio e alle imposte e il calo di alcuni consumi. In particolare, rincari dovuti al mix tra greggio e imposte (locali e nazionali) - Tempo libero e turismo: 6% - Acqua: +12% - Rifiuti: +13% - Sanità: 12 %

Chi ha ucciso Yara - e sembra purtroppo una certezza che l'assassino sia tra loro...**Martedì 01 Marzo 2011**

Chiudi

dal nostro inviato

NINO CIRILLO

Chi ha ucciso Yara - e sembra purtroppo una certezza che l'assassino sia tra loro, tra le pieghe malate di queste sere tristissime - e chi invece ha taciuto, o meglio, non ha detto tutto nella convinzione che sarebbe bastato a tacitare la coscienza solo e semplicemente stringersi attorno al dolore della famiglia. Si stanno scannando -alla loro maniera, ovviamente, fatta di pesanti allusioni e di mezzi sorrisi- su quel campo di rovi che ha restituito il corpo di Yara.

Rovesciano su quelle sterpaglie un senso di colpa che, ragionandoci poco poco, non avrebbe ragione di esistere perché Chignolo d'Isola -i suoi capannoni, e la sua discoteca, e il suo sentiero di fango- è almeno a dieci chilometri di strada se non undici, dipende da dove si imbocca, dalla palestra di ginnastica ritmica dove Yara arrivò l'ultima sera della sua vita. Poveri diavoli, se la geometria ha ancora un senso in questi tre mesi avrebbero dovuto avere il controllo totale di 379,95 chilometri quadrati di territorio. Ma come è possibile? Eppure se lo stanno rinfacciando l'un con l'altro, eppure è dovuto intervenire l'assessore lombardo alla Protezione Civile Romano la Russa per ricordare che comunque hanno fatto un ottimo lavoro, che di più non potevano fare. E comunque la Procura di Bergamo li sta riascoltando a uno a uno per capire se debbano essere sottolineate addirittura delle responsabilità.

Porta sulla faccia i segni di questo dramma Giovanni Valsecchi, responsabile della Protezione civile di Brembate di Sopra, baffoni da alpino e gli occhi umidi di uno che in questi mesi più volte ha sognato «Yara nel fango», uno che se vai a chiedergli dei Gambirasio -perché lui è stato a incontrarli ancora ieri mattina- ti risponderà: «Sono stati loro a dare coraggio a me e non il contrario».

Ebbene Valsecchi, se interrogato su quel campo, ti dirà che ci andarono «quattro pensionati e senza neanche un cane», uomini della Protezione civile di Palazzago, perché qui da un paese all'altro ci tengono bene a far pesare il nome. Fu il 12 di dicembre e la «Vita in diretta» di Raiuno, incredibilmente, ha perfino ripescato il filmato di quel maledetto sopralluogo. Se ne ricava che i «quattro pensionati» erano stati incaricati solo di ispezionare il muretto» quello che delimita il sentiero di fango, e lo ispezionarono. Ma, ironia dalla sorte, lo fecero dalla parte sbagliata, sulla sinistra cioè, mentre il corpo di Yara giaceva sulla parte opposta, diciamo a una trentina di metri scarsi. Così è stato mancato il ritrovamento, a soli sedici giorni dalla scomparsa di quella ragazzina.

Ma non è tutto. C'è stato un secondo, controverso sopralluogo su quel campo, il 14 o il 16 gennaio, e anche questo non ha dato frutti, nonostante si immagini che i resti di Yara fossero proprio lì. Si interrogano le telecamere di un'azienda che ha il suo capannone proprio davanti al campo, si tenta -ma forse è davvero tardi- di avere qualche traccia anche dalle telecamere della discoteca. E nel frattempo Brembate di Sopra non riesce a trovare pace.

Sono almeno tre i fantasmi che vagano per il paese questa sera. Il primo è quello di Enrico Tironi, il «mattarello» che raccontò di aver visto Yara con due uomini salire su una Citroen rossa ammaccata. Gli contestarono con apparente facilità che la sua cella telefonica non si trovava in quel punto a quell'ora. Lui, nel frattempo è sparito, al citofono della sua abitazione, che dista da quella di Yara neanche cento metri, non risponde nessuno. La Procura di Bergamo vuole risentirlo e forse lo farà a breve.

Così come potrebbe essere presto risentito Moahmed Fikri, il famoso marocchino di vent'anni rilasciato con tante scuse all'alba del 6 dicembre. Si scopre oggi, all'improvviso, che in fondo ha «solo» che l'alibi che gli fornì il suo datore di lavoro. E' lui il secondo fantasma di Brembate, è di lui che all'improvviso tutti si ricordano, insieme al cantiere dove lavorava, insieme ai bloodhound che si fermarono proprio lì, insieme al suo viaggio per il Marocco interrotto da un arrembaggio in piena regola dei nostri carabinieri al largo di Genova.

Il terzo fantasma è un «supersospettato», un nome che si annida fra i 500 testimoni presi a verbale dal 26 novembre a oggi dalla Procura della Repubblica di Bergamo, uno che viene marcato stretto, che potrebbe anche commettere l'errore della sua vita. E qui i veleni di Brembate toccano il loro apice, accarezzando la terribile idea che questo assassino si possa

Chi ha ucciso Yara - e sembra purtroppo una certezza che l'assassino sia tra lo...

essere servito di una divisa fosforescente della Protezione civile non solo per camuffarsi, ma anche per sviare le ricerche. Peggio di così, francamente, non è possibile immaginare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volontariato di Protezione civile, divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha as...

Martedì 01 Marzo 2011

Chiudi

Il volontariato di Protezione civile, divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi, nato sotto la spinta delle grandi emergenze a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia. Nel 1992 fu istituito, con la legge 225/92, il Servizio Nazionale della Protezione civile ed anche alle organizzazioni di volontariato è stato riconosciuto il ruolo di "struttura operativa nazionale"

Allerta meteo, piogge al centrosud

>

Temporali su regioni meridionali e centrali adriatiche

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Ancora piogge su buona parte dell'Italia: la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il nostro paese porterà nelle prossime ore nuovi temporali in particolare sulle regioni meridionali e su quelle centrali adriatiche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prolunga ed estende l'avviso di ieri. Previsti inoltre forti venti su Abruzzo, Molise, Puglia e settori ionici di Calabria e Basilicata e, al nord, su Friuli Venezia Giulia.

"insisto: qualcuno ha visto e non parla"

- Cronaca

Il killer non era solo

Giovanni Valsecchi, capo della protezione civile di Brembate: non ho dubbi sui miei uomini, abbiamo battuto la zona palmo a palmo

Ci siamo passati in tanti là intorno, è impossibile che nessuno si sia accorto di nulla: né il giorno della scomparsa né i successivi. Tanto più che secondo me l'assassino non era solo

DAL NOSTRO INVIATO

CHIGNOLO D'ISOLA - Ora che rischiano di passare da angeli in giallo evidenziatore a sprovveduti, nella migliore delle ipotesi, ora che i volontari della Protezione civile si sentono ulteriormente beffati dal ritrovamento di Yara Gambirasio a tre minuti a piedi da quello che è stato il loro quartier generale per tre mesi, gli sguardi si fanno torvi e gli umori sulfurei. Non si danno pace, non si arrendono a passare per fessi mentre la polizia fa con discrezione il suo lavoro: interrogarli, chiedere, capire. Giovanni Valsecchi, il capo, porta i suoi baffoni e il suo cappello da alpino in fondo a via Bedeschi. Lascia un mazzo di fiori, anche lui.

Valsecchi, come sta?

«Male. Molto male».

Tre sopralluoghi, tre mesi, e il corpo era lì.

«Non la mando giù. Io spero che si sbagliano i medici, che abbiano preso una cantonata gli uomini della scientifica. Che non ci dicano che il cadavere di Yara era lì dal 27 o dal 28 novembre. Non ci vengano a confermare la data perché per noi è un colpo al cuore. Lì ci siamo passati in tanti, intorno a quel punto, non è possibile che nessuno abbia visto».

Lei crede sia stato fatto tutto il necessario?

«Guardi, sui campi intorno al fiume Brembo ci sono andato io personalmente. Coi miei uomini ci siamo calati nei cunicoli, nei fossi, nei tombini. Ci siamo infilati in anfratti alti tre metri. E nei cespugli dovrete entrarci per vedere la fatica che ci vuole, e li abbiamo battuti tutti. Com'è possibile che nessuno abbia trovato una traccia?».

Si sarà dato una risposta. Anche perché le evidenze scientifiche non lascerebbero margine: il 12 dicembre, data di una delle vostre battute, il corpo sarebbe stato già lì.

«Per questo siamo rimasti male. Fossero due mesi, non sarebbe così grave, magari Yara poteva essere stata abbandonata il 13, la nostra coscienza sarebbe a posto. Invece qui, col comando a 500 metri, non mi va giù».

Quando lei dice che qualcuno ha taciuto, che non tutti hanno detto la verità, cosa intende? È lecito sospettare di uno dei suoi uomini?

«Ci mancherebbe. Guai ad avere un sospetto su questi ragazzi, non ho nessun dubbio sull'impegno che ci abbiamo messo a setacciare questa zona. E non credo che nessuno stia indagando su di noi. Dico solo che non è possibile che nessuno a Chignolo, a Madone, a Brembate, non abbia visto. Qualcuno sa e non ha detto, forse per paura. Voglio capirlo anch'io». Come?

«Mi sto riprendendo in mano tutti i rapporti. Sono classificati per date. E noi della Protezione civile non ci siamo mai mossi da soli. Ogni ricerca l'abbiamo concordata coi carabinieri, erano loro che ci davano le piantine, noi le seguivamo con i pennarelli in mano: siamo passati da qui, qui e qui, e gliele riconsegnavamo. Coi nomi di chi aveva partecipato». Secondo lei, chi ha abbandonato Yara in quel campo?

«Non so chi, credo che non sia stata una persona sola: non è un lavoro che si fa da soli quello, arrivare con una macchina in fondo alla strada e poi portare un corpo lì. Il branco? Non so, di certo l'assassino non era solo. Per questo dico che qualcun altro sa».

(m.pi.)

case agli sfollati libici, il prefetto chiama i sindaci - giuseppe filetto

Pagina IX - Genova

Case agli sfollati libici, il prefetto chiama i sindaci

Francesco Musolino: per l'emergenza servono alloggi sfitti o abbandonati

"La ricognizione è effettuata per la Protezione civile, allertata di fronte all'esodo"

GIUSEPPE FILETTO

SI cercano case, sia pubbliche che private, alloggi sfitti da destinare ai profughi del Maghreb. Nella lettera, con carattere di urgenza, il prefetto Francesco Antonio Musolino scrive ai sindaci della provincia di Genova: "Stante le note criticità in atto nelle zone del Nord Africa, si chiede di fare una ricognizione di strutture ricettive, esistenti sul territorio comunale, atte ad accogliere nell'immediatezza le popolazioni sfollate". Inoltre, la Camera di commercio è stata chiamata a sondare gli albergatori, per valutare la disponibilità all'accoglienza.

I sindaci avrebbero dovuto rispondere entro ieri, a dimostrazione di quanto l'emergenza clandestini sia già arrivata anche da noi: non più alle porte e non un problema limitato alla Sicilia ed alle regioni meridionali, dove dall'indomani della caduta di Ben Alì sono sbarcati 6 mila tunisini. Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Francesco Cascio, ha fatto votare al parlamentino un documento, con il quale si fa presente al governo che "quello dell'immigrazione è un problema italiano ed europeo". Inoltre, il presidente della Commissione Affari Istituzionali del Senato, Carlo Vizzini, ha aggiunto: «Non credo che Maroni voglia tenere i clandestini lontani dal Nord». Chiedendo indirettamente a tutti i presidenti delle regioni di farsi carico della drammatica situazione.

Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, in risposta ha convocato a Roma tutti i prefetti, da una parte chiedendo (nero su bianco) a ciascuno la disponibilità ad accogliere un certo numero di profughi, dall'altra raccomandandosi di non creare allarmismi. «Non ci sono motivi di particolare preoccupazione, soprattutto per la nostra regione carente di spazi - precisa però Musolino -; la ricognizione è fatta per la Protezione Civile, per capire se ci sono edifici abbandonati ed inutilizzati, strutture ricettive che possono servire al verificarsi di una determinata emergenza». Nulla di più.

L'emergenza di cui si preferirebbe non parlare, però, è rappresentata dai 300 mila profughi accalcati sulle coste dell'Africa Settentrionale, di cui 100mila soltanto al confine tra Libia e Tunisia. Si tratta di popolazioni del Centro Africa che già si trovavano in viaggio per raggiungere i porti di imbarco, da cui salpare verso Lampedusa e Malta. C'è di più: il presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso, sulla base delle cifre fornite da Frontex (agenzia europea per il controllo delle frontiere), non ha nascosto che gli arrivi potrebbero essere molti di più: da 500mila ad un milione e mezzo. Definendolo "esodo biblico", chiedendo solidarietà ai 27 stati membri.

Non bastano più i centri di accoglienza di Agrigento, le tendopoli montate a Porto Empedocle e l'ex Residence degli Aranci (nel comune di Mineo) che per circa 15 anni ha ospitato 6mila militari adibiti nella base Nato di Sigonella. Anche il Nord deve prepararsi all'accoglienza.

Il prefetto di Genova spiega che già 10 giorni fa, quando è precipitata la situazione, aveva telefonato ai sindaci della provincia e della Liguria, e di avere ricevuto la disponibilità (a voce) di una trentina di posti letto da La Spezia. Non bastano, così ha preso carta e penna.

yara, quel campo setacciato solo in parte bufera sulla macchina delle ricerche - massimo pisa

- Cronaca

Yara, quel campo setacciato solo in parte bufera sulla macchina delle ricerche

L'ultimo giallo: nessun taglio sugli indumenti che indossava la ragazza

I boschi di Chignolo furono ispezionati il 12 dicembre, ma alcune aree vennero bypassate

Scatta il silenzio stampa per i volontari Si allungano i tempi dell'autopsia

MASSIMO PISA

DAL NOSTRO INVIATO

CHIGNOLO D'ISOLA - Esami fiume, perché non si può più sbagliare, e distillati di veleno, perché si è sbagliato.

Ricominciare le indagini da capo, come hanno annunciato gli investigatori dal momento del ritrovamento di quel che restava di Yara Gambirasio, e tentare di ripulire tutto, di lavare via gli errori e concentrarsi sulle evidenze. Tra i primi, ne sono convinti in questura a Bergamo, ci sono i passi falsi compiuti dai pur encomiabili volontari della Protezione civile, passati per loro stessa ammissione dalla brughiera di via Bedeschi a pochi metri dal cadavere. Chi c'era, quel 12 dicembre, a battere i boschi tra Chignolo, Terno e Bonate? È vero che i punti segnati sulla cartina, tutti a sinistra del sentiero per i corridoi che taglia in due il campo, furono gli unici setacciati? E davvero gli operai autorganizzati della Rosa & C., qualche giorno prima di quel controllo, si erano spinti solo verso il torrente Buliga, e non qualche decina di metri più a sinistra?

È un accertamento doveroso, spiegano gli investigatori, per pulire il campo dai dubbi e senza sospettare nessuno, ma in un'indagine senza dominus e con troppi passi falsi - i carabinieri con il muratore Mohamed Fikri, la Mobile col testimone Enrico Tironi, i Ros col cemento del cantiere di Mapello, le segnalazioni delle sensitive a Udine e Forlì - la mossa rischia di urtare suscettibilità, come dimostra il silenzio stampa in cui si sono chiusi i volontari. Meglio allora riaprire i cassetti, rileggere gli interrogatori delle decine di testimoni ascoltati tra fine novembre e inizio dicembre, ricercare un dettaglio che possa mettere in relazione una delle persone passate da questura e comando provinciale con quel campo di Chignolo. E ancora, ripetere accertamenti: come quelli su una mezza dozzina di pregiudicati per reati sessuali che gravitano in quei dieci chilometri che separano Brembate di Sopra da quel campo maledetto. Esame già fatto, all'epoca, ma ora c'è un nuovo dato da incrociare, la cella telefonica che aggancia l'Isola. Non viene ritenuto dettaglio secondario nemmeno il percorso dell'assassino: lo si ritiene un esperto della zona, forse perché frequentatore della discoteca "Sabbie mobili", che però la sera del 26 novembre, un venerdì, era parecchio frequentata.

In via Bedeschi, ieri mattina, sono arrivati tre uomini del Servizio centrale operativo con una mappa in mano per capire gli accessi a quel fazzoletto di terra. E, a parte l'altro moncherino della via che sfocia in sentiero pedonale, più lungo e più impervio da imboccare, non hanno trovato altro che stradine sterrate, che la pioggia trasforma in pantani fangosi. Dalla provinciale che costeggia Madone, la via più breve, non si può, c'è il Madone da guardare.

Così, per avere qualcosa di più sostanzioso in mano, bisognerà aspettare stamattina e la fine di un'autopsia infinita, la più attesa d'Italia e una delle più complicate della storia criminale recente per le condizioni del corpo di Yara decomposto e in balia degli agenti atmosferici. Piazzale Gorini, sede dell'obitorio di Milano, era presidiata da un paio di pattuglie di carabinieri dalla prima mattina. Fuori, curiosi e la solita processione di fiori, biglietti, poesie e pupazzi a favore di telecamera. Dentro, alla presenza del pm Letizia Ruggeri, l'antropologa forense Cristina Cattaneo a guidare dal primo pomeriggio e fino a notte fonda una squadra di genetisti, anatomopatologi, tossicologi, biologi ed esperti del Ris di Parma. Cura massima per chiarire la natura di quelle sei lesioni riscontrate dal medico legale a collo, polso e schiena e dire definitivamente se l'arma del delitto Gambirasio è un coltello e, se sì, se la piccola vittima sia stata parzialmente spogliata al momento dell'omicidio, visto che i suoi indumenti non presentavano tagli. Analogo scrupolo per chiarire se Yara abbia subito violenza, anche se sul movente del suo martirio sembrano esserci pochi dubbi. Non c'è traccia, invece, del cellulare Lg della ragazzina, portato via dall'assassino senza sim né batteria. Per non farsi tracciare, o per portare via con sé tracce decisive, come una foto o un sms.

tritratore ko, disagi per i rifiuti in mezza città

Pagina IX - Palermo

L'emergenza

CASSONETTI stracolmi fino a ieri mattina nelle traverse di via Messina Marine, come la via Funaioli e la via Alagna. Mentre in via Rosso di San Secondo, di fronte alla scuola elementare De Amicis e in via Noce accanto alla parrocchia del Sacro Cuore, i netturbini hanno svuotato i contenitori ma non li hanno disinfettati. Sono alcuni disservizi della raccolta rifiuti, dopo l'incendio venerdì scorso al tritratore più grande di Bellolampo. Un incendio che sembra dovuto ad un sovraccarico della macchina piuttosto che ad un sabotaggio, secondo quanto hanno accertato finora vigili del fuoco e carabinieri dopo la denuncia dei vertici dell'ex municipalizzata. Nonostante l'ennesimo intoppo, con due tritratatori al lavoro a pieno ritmo, Amia è riuscita a contenere i danni. «Le vie principali sono state ripulite subito - denuncia Salvatore Savoca, consigliere della seconda circoscrizione - mentre i cassonetti sono pieni nelle vie meno battute dai pattatori». «I contenitori svuotati fanno puzza - gli fa eco dalla quinta circoscrizione, che va da Borgo Nuovo alla Zisa il consigliere Giovanni Carcione - chiediamo al più presto un intervento di disinfestazione».

E mentre è atteso per oggi l'arrivo di un nuovo tritratatore a noleggio in grado di smaltire 1000 tonnellate di immondizia, ieri mattina è scoppiato un altro allarme sul mancato accredito degli stipendi. Un ritardo nella procedura di versamento delle somme relative al pagamento dei servizi per il mese di febbraio dalle casse del Comune a quelle dell'ex municipalizzata ha fatto montare la protesta del sindacato più forte in azienda, la Fit Cisl. «Se gli stipendi non arrivano entro il 2 marzo - ha minacciato Dionisio Giordano, segretario regionale della Fit Cisl - i lavoratori interromperanno il servizio di raccolta». Solo a fine mattinata, il commissario Sebastiano Sorbello ha rassicurato i lavoratori: «il Comune ha già versato le somme e i lavoratori saranno pagati entro venerdì».

i.n.

Yara, quanti errori in quel campo furono fatte ricerche marginali

IL CASO

Yara, in quel campo effettuate
soltanto ricerche marginali

L'area di Chignolo controllata il 12 dicembre da un gruppo di volontari due carabinieri
e una unità cinofila che perquisirono tre diverse zone attorno a quella del ritrovamento

Il luogo del ritrovamento del corpo di Yara

Nel campo vicino alla zona industriale di Chignolo d'Isola dove è stato trovato il cadavere di Yara Gambirasio (FOTO), la tredicenne scomparsa il 26 novembre scorso a Brembate di Sopra, le ricerche sono state compiute, ma secondo alcune indiscrezioni non in modo particolarmente approfondito.

Attesa per l'autopsia La preside: "Deve costituirsi" Continua la ricerca di tracce L'omaggio della gente I rilievi sul luogo del ritrovamento L'omelia del parroco di Brembate

Gli inquirenti avrebbero accertato che le ricerche in quel campo furono condotte il 12 dicembre scorso da un gruppo di circa 15 persone che in quella giornata si occupò delle zone di Bonate Sopra (l'area del tiro al piattello), Terno D'Isola (le aree adiacenti il cimitero) e Chignolo D'Isola (la zona di via Bedeschi). Il gruppo delle ricerche, che comprendeva dieci volontari della Protezione Civile, due carabinieri e almeno un'unità cinofila, si sarebbe diviso in due diverse direzioni: una che portava verso un'area di alberi, alle spalle del campo dove sono stati trovati i resti, e una verso un torrente che scorre parallelo allo sterrato.

Le indagini intanto continuano in tutte le direzioni. Una riguarda la grande discoteca che si trova a poco più di cento metri dal campo incolto dove si trovava il corpo di Yara. Il locale, che si chiama "Sabbie mobili", è molto frequentato soprattutto nel fine settimana, e attira centinaia di giovani. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'azienda che confina con il campo incolto. In particolare quelle di una delle telecamere che riprende il passo carraio e che guarda in direzione del terreno.

(28 febbraio 2011)

Più «ricco» il fotovoltaico che sostituisce l'amianto

Silvio Rezzonico

PAGINA A CURA DI

Silvio Rezzonico

Giovanni Tucci

Il premio più ambito stabilito dalle norme è un aumento del 10% della tariffa incentivante per l'installazione del fotovoltaico: lo stabilisce il Dm Sviluppo 6 agosto 2010 a favore di chi, dal 2011, oltre a installare i pannelli rimuove i pericolosi tetti in eternit (marchio commerciale che è diventato sinonimo di fibrocemento). È forse l'unico caso in cui il nuovo conto energia si dimostra più generoso di quello precedentemente in vigore: l'anno scorso l'incremento delle tariffe incentivanti era del 5% e per di più occorreva per forza realizzare un impianto integrato nel tetto. Ora si può anche installarne uno semplicemente sovrapposto al tetto stesso.

L'altra agevolazione statale prevista per la bonifica, almeno fino a tutto il 2012, resta la detrazione fiscale del 36%, che ha il vantaggio di premiare espressamente non solo la sostituzione dei tetti, ma anche quella di altri manufatti che contengono amianto come le vernici anti-incendio (utilizzate un tempo soprattutto nelle parti comuni dei palazzi) o le canne fumarie. E questo anche se la tipologia dell'intervento, per esempio la manutenzione ordinaria in un singolo appartamento, non sarebbe normalmente agevolata. Come per gli altri interventi, il tetto di spesa è di 48mila euro e lo sconto fiscale va diviso in dieci rate annuali.

Peraltro, la risoluzione 207/E/2008 esclude la possibilità di cumulare il conto energia con il 36%, così come con il 55% sugli interventi di risparmio energetico.

Chi è a caccia di altri incentivi, deve rivolgersi alle norme locali. La rimozione è resa più appetibile e talora obbligatoria da alcune leggi regionali sul piano casa. Per esempio, la delibera di giunta della Valle d'Aosta n. 3753/2009 esenta dal contributo di costruzione gli interventi di ampliamento o anche di realizzazione di unità immobiliari con criteri di risparmio energetico, in caso di integrale sostituzione di coperture di materiali contenenti amianto. In Molise la legge n. 30/2009 concede invece volumi aggiuntivi: sono basati sul 10% della superficie del tetto rimossa (moltiplicata per tre per il calcolo della volumetria, in caso di residenze). L'Umbria, con l'ultima modifica alla legge n. 23/2009 (legge n. 27/2010) pone invece il focus sugli edifici a destinazione produttiva: l'incremento di superficie ammesso è ulteriormente aumentato del 5% in caso di sostituzione di tutte le coperture in cemento-amianto e del 10% in caso di contestuale installazione di un impianto fotovoltaico. Anche la Lombardia (legge n. 13/12009) premia con ulteriori superfici le riqualificazioni anti-amianto, ma solo quelle nei quartieri di edilizia residenziale pubblica e la Calabria pone come pre-condizione per il recupero abitativi dei sottotetti la sostituzione dell'eternit.

Esistono anche contributi per la rimozione dell'amianto, ma i bandi compaiono (e scompaiono) periodicamente a macchia di leopardo sul territorio nazionale e i relativi finanziamenti sono talora cofinanziati da vari enti pubblici. Spesso (come in Liguria, legge n.5/2009, Piemonte n. 30/2008, Veneto n. 1/2008) sono rivolti solo a enti locali per la bonifica di scuole, ospedali, mezzi di trasporto. In genere, il referente presso cui presentare domanda è il Comune, anche quando i fondi sono in tutto o in parte erogati da regioni o province.

I requisiti per ottenere contributi in conto interessi o capitale variano moltissimo da caso a caso. Si può per esempio segnalare un bando da 9 milioni di euro a favore delle Pmi in Emilia Romagna (Dgr 15 gennaio 2011, n. 15, su Bur 27 gennaio 2011, n. 14) con richieste da presentare tra il 1° aprile e il 2 maggio 2011. Il tetto è di 150mila euro per ciascun beneficiario. Gli interventi di rimozione debbono essere coordinati quanto meno con l'installazione di impianti fotovoltaici ed eventualmente anche con interventi di coibentazione degli edifici. I contributi per fotovoltaico e coibentazione sono a fondo perduto, di quelli per l'amianto va restituita la metà con tasso di interesse pari allo 0,5 per cento.

A fine 2010 è invece scaduto un bando della Regione Abruzzo ma, dato che era la riproposizione di uno precedente, non è esclusa la sua reiterazione. In Sardegna, bandi analoghi sono stati varati nel 2010 sotto la regia delle province, mentre esiste una vera e propria galassia di comuni che hanno provveduto a erogazioni in proprio. Per esempio, Venezia e Verona in Veneto, Cremona e Arese in Lombardia, Castiglion Fiorentino, Colle Val d'Elsa e Volterra in Toscana, Colferro in Lazio, Gela in Sicilia, la provincia di Trieste, Lamezia Terme in Calabria, Verbania in Piemonte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole quadro

Più «ricco» il fotovoltaico che sostituisce l'amianto**LE NORME NAZIONALI**

8 Norme fondamentali: legge 25/1992, Dlgs 114/1995

8 Piani di protezione

e decontaminazione:

Dpr 8 agosto 1994

8 Normative e metodologie tecniche per gli interventi

di bonifica: Dm Sanità 6 settembre 1994, Cm Sanità 7/1995, Dm Sanità

14 maggio 1996; Dm Sanità 20 agosto 1999; Dm Salute 14 febbraio 2004; Dm Ambiente 248/2004

LA SCADENZA

Entro la giornata di oggi,

28 febbraio, le imprese

che utilizzano amianto

nei processi produttivi

o che svolgono attività di smaltimento o bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni e alle Asl. La relazione, prevista dall'articolo 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, deve tra l'altro riportare i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e i rifiuti

che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;

le attività svolte,

i procedimenti applicati,

il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto che

subiscono nonché le misure adottate per proteggere i lavoratori. Il modello unificato è nella circolare 17 febbraio 1993, n.

124976 del ministero dell'Industria, del commercio artigianato.

Le regole sul territorio

01 | ABRUZZO

Con la legge 11/2009 (legge quadro) si sono previsti contributi fino al 70% della spesa, e con un precedente bando, scaduto a fine 2010, finanziamenti ai privati per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto

che non superano 30 metri quadrati o 450 kg. È l'effetto dell'improvvisa accelerazione delle misure, causata dal terremoto, che ha reso pericolosi molti edifici contenenti amianto. Il piano regionale, però, ancora non c'è e l'unica discarica autorizzata

è chiusa, in via di riapertura.

02 | BASILICATA

Censiti 199 edifici pubblici e 165 privati contaminati. Circa 10.800 metri cubi trovati in due discariche abusive (quelle autorizzate sono solo due). Individuati 400mila metri quadrati di coperture e oltre 600mila metri cubi di amianto friabile. I piani regionali

di bonifica sono disciplinati

dalla Dgr 852/02.

03 | PROVINCIA DI BOLZANO

I rilevamenti aerei completati nel marzo 2010 hanno stimato circa 1.100 tetti di insediamenti privati in eternit. A gennaio è stato annunciato l'inizio dei sopralluoghi. Nel 2009 erano stati formati sul rischio amianto 70 spazzacamini, destinati

a diventare consulenti dei cittadini. I piani regionali

di bonifica sono disciplinati dalla Dgp 274/97.

04 | CALABRIA

Fondi previsti per la rimozione da edifici pubblici con la Misura 1.8 del Por 2007-2013. Manca ancora il piano regionale e le discariche. Alcuni comuni stanno diffondendo tra

i cittadini schede per il censimento (Cosenza,

Vibo Valentia). Scoperte

varie discariche abusive.

05 | CAMPANIA

Si è provveduto a bonificare (dato 2010) 137 edifici pubblici, mentre il dato dei metri quadrati (400mila)

Più «ricco» il fotovoltaico che sostituisce l'amianto

è riferito solo a metà degli interventi, oltre a due siti contaminati all'interno del sito di Bagnoli. Nessuna discarica.

06 | EMILIA ROMAGNA

Con Dgr 1302/2004 la regione ha approvato la mappatura degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico con presenza di amianto: in totale 1.198.

A fine 2010 la rimozione completa ha interessato 448 siti: in alcuni dei 750 restanti sono stati fatti interventi parziali.

Contributi previsti dalla Dgr 15/2011.

07 | FRIULI VENEZIA GIULIA

I dati risalgono al 2006: circa

1 milione di metri quadrati di coperture in cemento amianto

e quasi 600 siti contaminati. Contributi per rimozione asbesto fino al 100% della spesa sono stabiliti a favore dei comuni che hanno subito

gli eventi atmosferici di luglio 2010 dalla legge 22/2010.

08 | LAZIO

La giunta dichiara ogni anno di eseguire 3mila interventi per

un totale di 10mila tonnellate

di amianto rimosse. Mancano discariche autorizzate: i rifiuti vengono spediti all'estero.

I dati (parziali, su autonotifica) hanno contato 1.175 edifici pubblici, per un totale di 2.907 tonnellate di materiali.

Previsto il telerilevamento

delle coperture in eternit. Norma quadro sono le leggi 27/1998 e 14/1999.

09 | LIGURIA

Contributi previsti dalla legge 5/2009 solo per gli enti pubblici. Una discarica autorizzata e un'altra prevista entro il 2011.

Censimento con autonotifica in corso: a inizio 2010 erano 7.500 le notifiche per un totale di 600mila metri cubi di amianto friabile

e oltre 32mila segnalazioni

di amianto compatto.

10 | LOMBARDIA

Al 28 febbraio 2009 erano

state censite 28.200 strutture (23.972 private e 4.228 pubbliche) con presenza di amianto. Di queste, più del 35% sono già state bonificate

(5.228 pari al 18,5%) o sono

in fase di bonifica (4.879

pari al 17,3%). L'unica

discarica esistente è esaurita; altre cinque progettate.

Legge quadro 17/2003.

11 | MARCHE

Un primo censimento è stato fatto nel biennio 2002-2003 ed è ancora base per determinare una graduatoria delle priorità di intervento. Il piano regionale di bonifica è stato approvato con Dgr 3496/1997.

12 | MOLISE

Ha appena avviato la fase

di bonifica. Le attività previste riguardano un totale di 36mila metri quadrati di coperture

in cemento amianto, il 7%

del totale censito. Norma quadro è la legge 20/2003.

13 | PIEMONTE

Una stima effettuata sulle

sole coperture in eternit ha ipotizzato oltre 40 milioni di metri quadrati di amianto nella regione, dove fino al 1986 ha

operato a Casale Monferrato, l'eternit, principale azienda produttrice in Italia. A livello regionale, la priorità di bonifica è stata data agli edifici scolastici: stanziati 3,75

milioni dalla Dgr 3 giugno 2009, n. 30-11520 per

il biennio 2009-2010.

Più «ricco» il fotovoltaico che sostituisce l'amianto**14 | PUGLIA**

La mappatura aerea dei tetti contenenti amianto ha portato a identificare circa 5.000 tetti di amianto di cui 1.706 con dimensioni superiori a 500 metri quadrati. Nel 2010 erano state bonificate 400 strutture, il 15% di quelle censite.

Il piano di bonifica è nella legge 6/2001.

15 | SARDEGNA

Con quattro discariche, è sopra la media italiana. Bandi con contributi ai privati sono stati lanciati nel biennio 2008-2009 dalle province di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Fissato il 2023 come data termine della bonifica. Censiti oltre 1.000 edifici (superficie 12,4 milioni di mq). Norma quadro è la legge 22/2005.

16 | SICILIA

Il decreto dell'assessorato industria 9 dicembre 2009

ha agevolato con bando

la sostituzione dei tetti in occasione dell'installazione

di fotovoltaico. Mancano sia

il piano regionale che statistiche. Contributi previsti da un regolamento a Gela.

17 | TOSCANA

Disponibili solo i dati relativi agli edifici pubblici, 1.145

per 630mila metri quadri.

Da avviare il censimento dei privati. Vari piccoli comuni hanno lanciato bandi con contributi. Piani di bonifica disciplinati dalla Dgr 102/1997.

18 | PROVINCIA DI TRENTO

Terminato nel 2010 il censimento aereo dell'80%

del territorio. Le coperture private rilevate (tetti e tettoie) sono 16mila mentre 400

sono le coperture industriali e artigianali. Sono 400 gli ettari di superficie coperta da amianto. I piani di bonifica sono previsti per il 2012-2013.

19 | UMBRIA

Rilevati su auto-segnalazione

84 edifici pubblici e 104 edifici privati per un totale di oltre 270mila metri quadrati. Nel 2010 in dieci impianti in cui si era concluso l'intervento, 16 in corso e altri 21 in attesa di bonifica. Nessuna discarica autorizzata è esistente. Contributi previsti dalla Dd 4637/07.

20 | VALLE D'AOSTA

Piano di bonifica con Dcr 3188

del 2003. Censimento aereo terminato nel 2008: individuati come sospetti 1.365 immobili.

A tutto novembre 2010 le verifiche "sul campo" (fase 2 del censimento) hanno coinvolto 20 comuni per un totale di 277 edifici.

21 | VENETO

La mappatura è stata approvata con decreto di giunta 3887/2008 e formalizzata

con decreto 61 del 6 novembre 2009, ma riguarda solo gli impianti industriali attivi o dimessi e degli edifici pubblici (scuole ed ospedali).

Piani di bonifica regionali

alle Dgr 5455/96, 5108/98

e 265/2000.

Il criminologo: Yara uccisa a mezz'ora dal rapimento. Investigatori sul campo delle polemiche

28 febbraio 2011

Il criminologo: Yara uccisa a mezz'ora dal rapimento. Gli investigatori tornano sul campo delle polemiche

Yara Gambirasio «è stata uccisa subito, nel giro di mezz'ora dal rapimento» e il suo corpo «probabilmente è stato sempre lì dove è stato trovato» sabato scorso, in un campo di sterpaglie a 10 chilometri da casa della tredicenne. Ad ucciderla «non è stato un serial killer o un mostro, non mi sembra un omicidio passionale: è un omicidio volontario premeditato di qualche sicario o killer che ha fatto egregiamente il proprio mestiere, peraltro facile. L'hanno uccisa e basta».

Yara Gambirasio uccisa a coltellate, trovata la sim. Il dolore e la rabbia su Facebook

A sostenerlo, all'agenzia TMNews, è il criminologo Francesco Bruno, docente di Psicopatologia forense e criminologia all'università La Sapienza di Roma. «Il corpo aveva tutta l'aria di stare lì da un sacco di tempo - dice Bruno - però è probabile che sia stato fatto in qualche modo ritrovare proprio dai rapitori che l'hanno uccisa. Ci sono state molte iniziative della famiglia in questo senso e non credo alla storia dell'aeroplanino» dell'uomo che ha ritrovato il cadavere, finito proprio in quel campo.

L'autopsia sul cadavere, effettuata a Milano, fornirà di certo altri dettagli su tempi e cause della morte di Yara, ma per il criminologo i primi elementi sullo stato del corpo e sul suo ritrovamento fanno ritenere che «l'azione è stata fatta da persone fredde e lucide. L'hanno uccisa nella prima mezz'ora dal rapimento. Poi può darsi che in una manifestazione di pietà abbiano fatto ritrovare il corpo. Anche l'elemento del coltello è importante - prosegue il criminologo - perchè potrebbe essere stato usato per depistare le indagini. Di solito, ad esempio, il crimine organizzato non uccide una ragazzina, oppure lo fa cercando di far attribuire la colpa ad altri e così è possibile che sia stato usato il coltello in modo depistante. Di sicuro, però, è stato usato per uccidere. La ragazza si è difesa ed è stata accoltellata nella schiena perchè cercava di fuggire».

Bruno mette però sotto accusa i metodi di ricerca: «Per mia esperienza è possibile che in Italia qualcosa che si cerca non si trovi anche se sta a pochi centimetri, perché le ricerche delle persone scomparse vengono fatte senza un metodo, senza una responsabilità adeguata. Non è colpa delle persone, ma del sistema che non è in grado di intervenire. In Italia si va a "Chi l'ha visto?" e non si cerca così una persona scomparsa. Ci vorrebbe una "testa" - conclude - una sala operativa interforze sulle persone scomparse: tutti i paesi hanno strumenti organizzativi più semplici. Tutti tranne noi».

Le polemiche sul campo del ritrovamento

Nel campo vicino alla zona industriale di Chignolo d'Isola (Bergamo) dove sabato pomeriggio è stato trovato il cadavere di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa il 26 novembre scorso a Brembate Sopra (Bergamo), le ricerche sono state compiute, ma secondo alcune indiscrezioni non in modo particolarmente approfondito. Il particolare emerge dagli accertamenti in corso da parte degli inquirenti che devono capire esattamente chi abbia condotto le ricerche nell'area incolta dove sono stati trovati i resti, in quale data e con quale metodologia. «Non si tratta di gettare la croce su nessuno, sia ben chiaro», dice un investigatore. Ma il particolare è fondamentale per capire se Yara possa essere stata abbandonata lì da tempo o più di recente.

Secondo le risultanze emerse, le ricerche in quel campo furono condotte il 12 dicembre scorso. A condurre le ricerche è stato un gruppo di circa 15 persone che in quella giornata si occupò delle zone di Bonate Sopra (l'area del tiro al piattello), Terno D'Isola (le aree adiacenti il cimitero) e Chignolo D'Isola (la zona di via Bedeschi - quella in cui è stato trovato il cadavere).

Il gruppo delle ricerche, che comprendeva dieci volontari della Protezione Civile, due carabinieri e almeno un'unità cinofila, si sarebbe diviso in due diverse direzioni: una che portava verso un'area di alberi ad alto fusto, alle spalle del campo dove sono stati trovati i resti, e una verso un torrente che scorre parallelo allo sterrato.

Inoltre, la testimonianza raccolta ieri dall'Ansa di un operaio della vicina ditta Rosa & C., che aveva dichiarato di aver partecipato con alcuni colleghi a una ulteriore ricerca spontanea in quel campo, è stata meglio precisata oggi: i dipendenti dell'azienda hanno sì organizzato una ricerca decisa concordemente con il titolare, prima del 12 dicembre, ma in quella occasione si sarebbero recati a cercare nell'area che dai capannoni industriali della fabbrica degrada verso il torrente adiacente. Un'area, quindi, a lato del campo. Non è escluso, poi, che qualche operaio abbia deciso di proseguire fino alla zona in cui sono stati trovati i resti ma il grosso delle ricerche è stato effettuato in un altro posto.

Il prosieguo delle indagini

Nella mattinata di oggi a Chignolo d'Isola i giornalisti e i curiosi che si trovavano sul posto hanno notato un'auto in

Il criminologo: Yara uccisa a mezz'ora dal rapimento. Investigatori sul campo delle polemiche

borghese con a bordo tre uomini, che hanno fatto allontanare tutti dal luogo del ritrovamento per circa un quarto d'ora. Quella stessa auto ha poi iniziato a percorrere molte vie laterali tra il territorio di Chignolo d'Isola e Madone, a non più di dieci chilometri da Brembate di Sopra.

Uno dei poliziotti in borghese, molto probabilmente del Servizio centrale operativo di polizia, utilizzava una telecamera. L'obiettivo della polizia è avere un quadro completo di tutti i punti d'accesso al luogo del ritrovamento, per poi eventualmente verificare quali telecamere, pubbliche o private, possono aver ripreso spostamenti sospetti. Gli inquirenti sono infatti convinti che l'assassino, o gli assassini di Yara, sono arrivati sul posto in auto, o con un furgone, per poi scaricare il corpo straziato della povera ragazzina, o forse per ucciderla lì, sul posto.

La strada per arrivare a quel campo incolto non è solo una. C'è la carreggiata asfaltata della zona industriale di Chignolo d'Isola, via Bedeschi. Poco oltre via Bedeschi, in direzione Ovest, ci sono almeno due stradine sterrate, in mezzo ai campi agricoli e adiacenti un paio di aziende, che permettono poi di raggiungere il campo dove la ragazza è stata ritrovata. Ma la stessa via Bedeschi è divisa in due parti: la porzione che attraversa la zona industriale, dove si sono concentrati gli inquirenti e i giornalisti negli ultimi giorni, e l'altra parte di via Bedeschi che è sul lato opposto del campo in cui è stato trovato il corpo di Yara e raggiunge il centro abitato di Chignolo d'Isola. Anche da lì, tramite una stradina sterrata, si può arrivare in auto al luogo del ritrovamento. Anche questi dettagli e i molteplici punti d'accesso a quel campo, teatro dell'ultimo dramma, non rendono la vita facile agli inquirenti.

Questa sera a Bergamo e Brembate due messe e una fiaccolata

Due messe e una fiaccolata sono in programma questa sera a Bergamo e a Brembate Sopra (Bergamo), per ricordare Yara Gambirasio. Le iniziative, programmate da tempo per mantenere viva l'attenzione e il raccoglimento sulla vicenda della ragazzina scomparsa, sono state confermate anche dopo la notizia della morte. In città, la celebrazione avrà luogo alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Loreto, a poca distanza dalla scuola media delle suore Orsoline, che frequentava Yara. Durante la funzione saranno letti anche alcuni messaggi dei compagni di scuola della tredicenne, che questa mattina sono stati portati in classe e lasciati sul suo banco vuoto, insieme a un mazzo di fiori. Fiaccolata di preghiera e santa messa anche a Brembate Sopra, organizzata dalla parrocchia. Il corteo si snoderà per le vie del paese dalle 20.15, partendo dalla parrocchia, fino alla cappella dei Mortini del Roccolo.

Autopsia a Milano

È iniziata alle 14 all'Istituto di medicina legale di Milano l'autopsia di Yara Gambirasio. Nelle scorse ore sono state numerose le persone che sono andate davanti all'edificio di piazza Gorini e hanno legato dei mazzi di fiori alla cancellata presidiata dalle forze dell'ordine. «Yara, non ti ho conosciuto, ma i nostri cuori battono per te», si legge su un biglietto accluso a uno dei mazzi. L'equipe guidata dalla dottoressa Cristina Cattaneo dovrà chiarire prima di tutto le cause della morte: un primo esame ha evidenziato quattro lesioni alla schiena (di cui due molto profonde), una al collo e una a un polso, che hanno le caratteristiche delle ferite da arma da taglio, ma la loro natura dovrà essere accertata. Si pensa che possano essere state inferte durante una lotta con l'assassino, e questo può far sperare che addosso siano rimaste tracce di Dna dell'omicida. Quindi bisognerà stabilire, dato fondamentale per le indagini, a quando risale la morte e quanto tempo ha trascorso il cadavere nel punto in cui è stato trovato.

28 febbraio 2011

Oggi l'autopsia sul corpo di Yara "In quel campo ricerche marginali"

Cronache

28/02/2011 - CACCIA ALL'ASSASSINO

Oggi l'autopsia sul corpo di Yara

"In quel campo ricerche marginali"

+ "Quando ho visto quel corpo non pensavo fosse proprio lei"

+ Un dolore composto che chiede di restare lontano dai riflettori

+ Yara uccisa con sei coltellate "Ha lottato con il suo killer"

MULTIMEDIA

FOTOGALLERY

Yara, i 5 misteri da risolvere Marco Neirotti

AUDIO

Yara, il corpo è sempre stato lì Marco Neirotti

VIDEO

Il parroco di Yara

"Un orco tra noi,
ora lo sappiamo"

FOTOGALLERY

I genitori di Yara
a Milano fanno
il riconoscimento

VIDEO

Yara, i luoghi della tragedia
ritrovato il corpo

FOTOGALLERY

Il corpo di Yara
trovato nel bosco
vicino a casa

La 13enne uccisa con 6 coltellate

Oggi l'autopsia sul corpo di Yara "In quel campo ricerche marginali"

«Il caso Yara parte adesso», affermavano quasi all'unisono. Tutti, infatti, sembrano concordare sul fatto che ora la partita è finalmente aperta, e anche se non si è riusciti a impedire la morte di Yara, ci sono buone probabilità di individuare i suoi carnefici. L'indagine, quindi, muove i primi passi alle 15.15 di sabato, quando un aeromodellista sulla quarantina, che non trova il suo aeroplanino, nel cercarlo si imbatte nel cadavere in avanzato stato di decomposizione della piccola Yara.

Subito cominciano a circolare le prime ipotesi, sommessamente, per via di un malcelato imbarazzo per l'aver trovato il corpicino della tredicenne a non più di trecento metri dal Comando della Polizia locale dell'Isola Bergamasca, proprio il centro che coordinava le ricerche dei volontari della protezione civile. Ricerche che sono sicuramente state compiute, in quel posto, in almeno due occasioni. Secondo gli inquirenti il corpo non è mai stato spostato.

Vengono raccolti i primi dati rilevanti per le indagini. Ora si sa che Yara è stata accoltellata, almeno sei volte e che si è difesa, ha lottato con l'assassino, prima di essere abbandonata in un campo incolto ai margini del comune di Chignolo D'Isola (Bergamo), a pochi chilometri in linea d'aria dal suo paese natale, Brembate Sopra, da dove era scomparsa il 26 novembre scorso, giusto tre mesi fa. Così, mentre si attendono ancora le certezze relative a queste ipotesi, che potranno essere fornite oggi dall'autopsia. E a prevalere è, come nelle prime ore dopo la scomparsa di Yara, la tesi del maniaco.

«Nelle favole tutto finisce bene ma adesso sappiamo cosa è un orco e siamo preoccupati perchè l'orco è tra noi»: ha detto don Corinno, parroco di Brembate Sopra, nella messa delle 10. «Yara ora è un angelo», ha aggiunto.

IN FUGA

28/2/2011

A Tgcom: "Dani, torna a casa"

Videoappello della madre di Busetti

Continuano e si allargano le ricerche di Daniel Busetti, il ventenne bergamasco ormai da dieci giorni, da quando, due sabati fa, dopo aver provocato un incidente era scappato convinto di avere causato una strage. La madre ai microfoni di Tgcom lancia un appello affinché il figlio torni a casa: "Dani, qua tutti ti vogliamo bene e ci manchi -dice la donna di Martinengo - ti aspettiamo a casa".

Chiunque avesse notizie è invitato a chiamare i seguenti numeri: 338.6619313 o 0363.904136.

Alcune persone lo hanno segnalato nei giorni scorsi su un tram a Torino e su un autobus a Vercelli. Le segnalazioni sono state ritenute poco attendibili ma si è comunque deciso di allargare le ricerche. Gli amici di Daniel hanno appeso locandine a Milano, soprattutto nelle stazioni dei treni, mentre altre sono state affisse dalla Protezione civile a Torino. Le ricerche si stanno svolgendo, oltre che nei boschi e nei campi intorno a Ivrea, anche nei pressi del lago di Viverone e anche a Santhià..

Ultimo aggiornamento ore 20:05

Condividi con Messenger